

CCLXXII SEDUTA

GIOVEDÌ 24 MARZO 1955

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione	Pag. 10902
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	10902
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	10902
Presentazione	10917
Trasmissione	10901

« Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » (481) (Di iniziativa dei senatori Carelli ed Elia): « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (499) (Di iniziativa del senatore Sturzo) (Seguito della discussione e approvazione):

CARELLI	10944
DE GIOVINE, relatore sul disegno di legge n. 481	10913
DE LUCA CARLO	10905
LIBERALI	10912
MEDICI, Ministro dell'Agricoltura e delle foreste	10924 e <i>passim</i>
MENGHI, relatore di maggioranza sul disegno di legge n. 499	10915 e <i>passim</i>
PASTORE Raffaele	10935, 10939, 10940
SPEZZANO, relatore di minoranza sul disegno di legge n. 499	10917, 10933
STURZO	10929
TRABUCCHI	10932, 10933, 10935

Interrogazioni:

Annunzio	10944
--------------------	-------

Per l'XI anniversario della strage delle Fosse Ardeatine:

PRESIDENTE	10905
CINGOLANI	10903
SMITH	10903
TUPINI, Ministro senza portafoglio	10905

Le seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1955 » (1007);

« Norme integrative e modificative alla legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei titoli bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e sulla devoluzione all'Erario di taluni di essi » (1008);

« Concessione alla Valle d'Aosta di un acconto sulle quote dei proventi erariali per l'anno 1954 » (1009);

« Interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, "Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero" » (1010), d'iniziativa del deputato Dosi;

« Autorizzazione di spesa di lire 400 milioni per la costruzione di un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto » (1011);

« Aumento della indennità straordinaria a favore dei titolari delle pensioni di guerra di 1^a categoria » (1012), d'iniziativa dei deputati Folchi ed altri;

« Proroga del termine per la concessione delle agevolazioni creditizie in favore della formazione della piccola proprietà contadina » (1014).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Deferimento di disegni di legge
all'approvazione di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Istituzione di una seconda sezione giudiziaria presso il tribunale di Monza » (1005), d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi, previo parere della 5ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma » (1004), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa » (1003), previo parere della 5ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Norme integrative riguardanti la gestione dei finanziamenti statali o garantiti dallo Stato » (1001).

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori De Luca Luca, Cerabona, Roffi, Agostino e Valenzi:

« Norme per l'immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera del personale delle

Amministrazioni dello Stato, escluso dai benefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perchè non squadrista » (1013).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

**Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni per il IV centenario della fondazione della città di San Paolo del Brasile » (900);

« Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio 1955-59 » (949);

« Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (990);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per la ripartizione in categorie degli specializzati e specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (959);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche agli articoli 25 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (858-B);

« Modifiche alla legge 21 agosto 1949, n. 730, per quanto concerne l'acquisto di macchinari ed attrezzature per le Amministrazioni statali » (915).

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato » (621);

« Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno » (789-B);

« Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina » (889);

8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Erogazione di cinque miliardi di lire all'Ente nazionale per le Tre Venezie, per l'esecuzione di un programma di trasformazione fondiaria e di stabile sistemazione produttiva dei profughi dei territori della Venezia Giulia amministrati o posseduti dalla Repubblica popolare federativa jugoslava » (977);

« Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 » (982), d'iniziativa del senatore De Giovine;

« Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente " Parco nazionale del Gran Paradiso " » (983);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private » (942).

Per l'XI anniversario della strage delle Fosse Ardeatine.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio gruppo mi sento onorato e commosso di portare l'adesione alla commemorazione dei martiri delle Fosse Ardeatine. (*I Senatori ed i membri del Governo si levano in piedi.*)

La Provvidenza ha voluto che colà fossero barbaramente trucidati ed oggi piamente, sotto un'unica pietra tombale, raccolti, i rappresentanti più puri del patriottismo italiano: sono sacerdoti, generali, ammiragli, capitani, tenenti, umili soldati, da un corazziere

ad un semplice milite, operai, commercianti, avvocati, che avevano dato il meglio di se stessi alla causa della libertà, fino ad ignari giovanetti travolti nella ecatombe tragica, con intere famiglie.

È doloroso pensare che italiani siano stati complici necessari dei tedeschi della morte di 335 italiani ma, per i più almeno, una infinita, triste pietà ne seppellisce col nome il corpo nella fossa dei giustiziati.

Ma che vale piangere? Che vale disperarsi? Che vale, oltretutto, nutrire propositi di vendetta? Occorre piuttosto meditare in silenzio: ciò che potè la rabbia senza confine non potè la più oculata sorveglianza dettata dal terrore; ciò che non potè la congiura del silenzio tremebondo potè la cronaca sanguinosa divenuta epopea. Un martire, uno dei 335, tra i requilati muffiti della morte, lasciò scritto su un foglio di carta gualcito: « pregate per i poveri ebrei, un Pater, Ave, Gloria ».

Che altro aggiungere?

Chiniamo la fronte dinanzi a tanta semplicità di eroismo, per le infinite vie che l'umana bontà attinge nella sanguinosa tragedia, poiché noi crediamo che in ogni creatura caduta per la giustizia e la libertà splende la luce di Dio. (*Approvazioni.*)

SMITH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMITH. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito, a nome di tutti i Gruppi parlamentari che appartengono a questa parte dell'Assemblea, ricordare al Senato, per commemorarla, per celebrarla, per rendere un devoto e reverente omaggio alla memoria dei 335 Martiri che il cieco furore teutonico straziò e assassinò, undici anni or sono nelle tette caverne ardeatine, una data che è sacra alla memoria del popolo italiano e che suona parimenti monito altissimo alla nostra azione di uomini politici che hanno a guida della loro opera i supremi interessi della Nazione e la loro indefettibile difesa. Nessuna retorica, onorevoli colleghi, nella rievocazione di questo eccidio feroce il cui ricordo fa ancora tremare i cuori di angoscia. Chi visse quelle tragiche ore da vicino e sentì

il peso dell'orrore sotto il quale il laconico e brutale comunicato tedesco schiacciò Roma e l'Italia tutta dando notizia dell'avvenuto massacro, avverte che nulla renderebbe un suono altrettanto inaccettabile come quello di un linguaggio che non fosse ispirato a semplice e nuda pietà.

Vi sono eventi umani ai quali l'artificio della parola nulla può aggiungere circa la loro terribile evidenza ed il loro irresistibile significato. L'eccidio del 24 marzo 1944, è uno di questi. Dire « Fosse Ardeatine » è dire tutto, è come spalancare un tremendo scenario che dia luogo ad una serie di visioni atroci. Povera gente di ogni rango sociale e di ogni opinione, prelevata dalle prigionie, ove non tutta era ristretta per motivi politici, *Camions* carichi di suppliziandi che rombavano verso la campagna per portarsi sul luogo della strage; grida disperate di chi aveva intuito l'allucinante realtà ed ingiunzioni secche e decise da parte dei carnefici, e poi i lugubri preparativi, le mitragliatrici puntate e postate, i morituri obbligati a inginocchiarsi con le mani avvinte dietro il dorso, mentre alle loro spalle le armi stavano per scattare, ed infine il macello, l'orrendo macello che durò tutta la giornata e si completò con lo scoppio di una carica di dinamite affinché le caverne crollassero e la terra sconvolta e inzuppata di sangue, seppellisse i martiri e cancellasse le tracce dell'abominevole delitto. No, non c'è veramente bisogno di alcun fiore retorico per commuovere a sdegno e a compianto i nostri pensieri e le nostre anime, come non c'è bisogno di alcun attributo che marchi, sottolinei la scellerata nefandezza di chi volle ed ordinò una così inaudita carneficina.

Un solo dovere oggi, piuttosto, al di là del reverente omaggio e della gentile pietà, un solo dovere: quello di guardare al fondo di molte cose, onorevoli colleghi, di aprire gli occhi, di essere vigilanti, di far buona guardia e di misurare tutta l'empietà del diffuso e temerario tentativo proteso a porre in questione il grande evento storico della Resistenza e a presentarne i gloriosi episodi come fatti di criminalità e di vergogna di cui si debba arrossire. Voi sapete, onorevoli colleghi, che questo impudente tentativo è in atto; che vi sono giornali che, riferendosi alle odierne cerimo-

nie commemorative e alla prossima data del 25 aprile che segnò la liberazione d'Italia, osano parlare di ignobile speculazione, di spettacolo indegno, di spirito settario, di furibondo scatenamento di odio, e tutto ciò in nome di un'assurda, inammissibile pacificazione nazionale che vorrebbe porre su uno stesso piano le vittime e gli assassini, i traditori ed i traditi, gli eroici patrioti che generosamente si immolarono e i loro infami denunziatori. Noi sappiamo che costoro non prevarranno; sappiamo che l'Italia della Resistenza sarebbe più viva e più pronta di prima se la necessità lo esigesse, ma non possiamo non considerare e valutare il fenomeno che troviamo connesso per mille vie ad un disegno sinistramente allargato al di là delle nostre stesse frontiere e che si è proposto e si propone di rimettere in essere le condizioni di fatto contro le quali tanta parte del mondo dovette essere mobilitata e dissanguarsi, onde sul mondo non si stabilissero l'egemonia dei prepotenti e l'imperio della violenza e della sopraffazione. Di questo perfido disegno coloro che, oltre a cercare di svalutarlo, insultano oggi il sacrificio di quanti caddero per un'Italia indipendente e libera sono i complici consapevoli e diretti, e chi li accusa prima di ogni altro sono proprio i morti delle Ardeatine: 335 poveri morti che se potessero sollevarsi dai loro avelli fremerebbero certo di raccapriccio nella constatazione di ciò che avviene, sotto questo aspetto, in Italia a dieci anni, a dieci anni soltanto dal loro olocausto e dalla loro scomparsa.

Onorevoli colleghi, come ho già detto, il nostro dovere oggi è uno solo: dare un preciso significato alle onoranze che vengono tributate ai martiri delle Ardeatine, venerarli non unicamente a parole, questi morti, ma con la determinata volontà di non tradirne il retaggio; e, perchè ciò sia, null'altro occorrerà che tener sempre accesa la fiamma della loro passione, null'altro che guardare ad essi come ad una sorgente di luce e ad una fonte cui attingere in ogni momento energia morale e coraggio civile. Essi ci hanno trasmesso una parola d'ordine. Ebbene, noi dobbiamo esserne gli interpreti e gli esecutori fedeli. Io mi auguro che il Senato vorrà condividere i sentimenti che a nome di questa sua parte mi sono onorato di esprimere. Soltanto in tal modo, noi,

senatori della Repubblica sorta dalla Resistenza e dalla Liberazione, saremo degni di questi grandi morti; soltanto così li avremo degnamente evocati dal misterioso ed augusto regno delle ombre; voglio dire con purezza di cuore e con inalterata ed inalterabile fermezza di propositi.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo ha espresso stamane a mio mezzo il proprio pensiero, alle stesse Fosse Ardeatine, traendo dall'orribile eccidio gli insegnamenti postulati dalle necessità del momento storico che noi attraversiamo.

Il Governo sa benissimo, quale esecutivo del Parlamento, che gli istituti democratici non esisterebbero se la Resistenza non avesse avuto quell'epilogo vittorioso che noi tutti conosciamo e al quale abbiamo partecipato.

Il Governo si associa alle nobili parole con le quali i colleghi del Senato hanno celebrato l'avvenimento e rivolge in questo momento alla Nazione l'augurio che sulle fortune democratiche non abbiano giammai a pesare ombre o pericoli di sorta con l'impegno che in tale deprecabile ipotesi esso saprà fare con energia il proprio dovere. Ma la volontà della Nazione è forte e salda: il Parlamento e il Governo la presidiano con la loro tenace volontà, nella piena consapevolezza che soltanto il regime democratico potrà assicurare le libere fortune del nostro popolo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza si associa di gran cuore alla rievocazione del tremendo dramma delle Fosse Ardeatine.

Nonostante i lunghi anni trascorsi dall'alba tragica del 24 marzo 1944, il tempo ritrova intatti nell'animo degli italiani i medesimi sentimenti di orrore, di pietà e di esecrazione di quei giorni. Di fronte al sacrificio di trecentotrentacinque creature di ogni età, di ogni ceto, di ogni fede, non v'è parola che valga. Ma io penso che, se con le nobili parole che sono state adesso pronunciate, la rievocazione di quel tristissimo evento è stata degnamente

compiuta, il Senato della Repubblica abbia anche il dovere di dire una parola che non tocchi soltanto il passato, ma si lega al presente e all'avvenire.

Un grande italiano, che prima e dopo l'avvento della Repubblica appartenne al Senato, parlò una volta del totalitarismo come di un nemico del genere umano, sotto qualunque figura e sotto qualsiasi nome nasconda la sua sostanza. Ora stragi incredibili e barbarie, come quelle delle Fosse Ardeatine, sono il frutto dei miti, delle dottrine e delle ideologie che degradano l'uomo a cosa e il cittadino a membro vile di un gregge.

Nel rivolgere ancora una volta, con profonda commozione, il pensiero alla tragedia del 23 marzo 1944, vogliamo anche, onorevoli colleghi, esprimere la speranza che il sole in questa nostra terra meravigliosa non debba mai più, nell'avvenire, vedere massacri, assassini e atrocità, nelle quali si avvilita e si calpesta la dignità umana e si offende la coscienza dell'uomo, ma possa vedere solo il fruttuoso e sereno sforzo, nella intelligenza e nelle opere, di un popolo che attende in fraterna armonia a costruire il suo domani.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » (481), di iniziativa dei senatori Carelli ed Elia. Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (499), di iniziativa del senatore Sturzo.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina », di iniziativa dei senatori Carelli ed Elia; « Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », di iniziativa del senatore Sturzo.

È iscritto a parlare il senatore De Luca Carlo. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ritenuto

di dover intervenire brevemente in questo dibattito, più che tutto per una ragione di convenienza; perchè ho l'impressione, e credo che non sia solo un'impressione, che questa legge non sia stata considerata, forse, nel dovuto rilievo da parte dei colleghi, esclusi quelli dell'estrema; perchè l'estrema ha compreso a pieno il significato di queste leggi e per questo le osteggia. Forse le ragioni per cui noi approviamo e difendiamo questi due disegni di legge e sosteniamo le idee che li informano non sono state messe in evidenza compiutamente, nonostante che tutti ne abbiano concordemente affermato l'importanza e la necessità.

Mi proverò a completare io le argomentazioni a sostegno.

Incomincio con un rilievo di carattere economico; le due leggi, quella Carelli ed Elia e quella Sturzo, hanno una portata di parecchie decine di miliardi; ragione per cui ritengo opportuno di richiamare l'attenzione dei colleghi anche sull'importanza economica delle leggi, che può essere solo pareggiata dalla loro importanza sociale e giuridica. Ho promesso di essere molto breve e lo sarò. Che cosa si vuole con i due disegni di legge? Potenziare la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina; e largheggiare nei mezzi messi a disposizione dei futuri acquirenti di terreni per la formazione di tale piccola proprietà mercè il contributo e l'assistenza dello Stato.

Molte critiche, anche velenosette, sono state appuntate contro la Cassa; è stato detto, ad esempio, e autorevolmente, per la persona che ha sottoscritto la relazione di minoranza, che la Cassa non ha riscosso le simpatie dei beneficiari. Si è tratta questa convinzione da un ragionamento, che avendo trascurato gli elementi essenziali del giudizio, è un ragionamento viziato.

L'elemento essenziale che si è trascurato è che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina aveva mezzi limitatissimi e che sono stati erogati. Trarre da ciò un argomento per dimostrare il poco interesse suscitato da questa forma particolare di assistenza, mi pare eccessivo e non legittimo. Infatti i finanziamenti sono stati i seguenti: nel 1948, 500 milioni; nel 1949, con la legge del 20 aprile, 2 miliardi; con la legge del 14 di-

cembre 1950, 600 milioni; con la legge 5 giugno 1954, 1 miliardo e 300 milioni. Complessivamente, 4 miliardi e 400 milioni, a cui oggi debbono aggiungersi, per aversi la consistenza patrimoniale effettiva dell'Ente, 180 milioni per l'incremento del patrimonio, di guisa che oggi siamo ad un attivo della Cassa di 4 miliardi e 560 milioni. Di essi, 4.278.172.846 lire, sono state già erogate o impegnate, onde le disponibilità effettive della Cassa sarebbero di 300 milioni.

Basta solo conoscere un po' la campagna e l'agricoltura per comprendere come, per comperare terreni, anche se da distribuire ad una categoria limitata di persone, in una Nazione come l'Italia, dalle caratteristiche agricole da tutti risapute, queste cifre possono essere considerate irrisorie. Ecco perchè gli amici Carelli ed Elia hanno chiesto l'autorizzazione di incamerare alcuni residui passivi destinati ad altri scopi e non erogati, perchè ormai la questione dell'Agro Romano è superata; ed ecco perchè, mentre il progetto non trova alcun ostacolo per il finanziamento, esso invece risponde egregiamente, anche per similarità di intenti, alle ragioni per cui era stata promulgata la legge sull'Agro Romano. Non so con precisione a quanto ammontino questi apporti nuovi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma credo che si tratti di cifre cospicue, che potranno servire questa volta, in modo positivo, e largo, al finanziamento delle attività dell'Istituto, che deve avere larghezza di mezzi per rispondere agli scopi a cui è destinato.

Pertanto, completa e assoluta approvazione da parte nostra del disegno di legge che abbiamo ragione di ritenere visto di buon occhio anche dal Governo.

Si è detto che la Cassa ha operato male, e si sono dedotti alcuni episodi a dimostrazione dell'affermazione. Non so se tali episodi rispondano tutti e completamente a verità; se siano, in ipotesi, un pochino abbelliti ed infonzoliti, e se non siano stati lumeggiati sagacemente per autorizzare conclusioni negative interessate. Ma voglio darvi per provati tutti questi inconvenienti e domando: quale è l'opera umana immune da difetti nella sua esecuzione? Già la saggezza antica diceva che l'abuso non toglie l'uso; e un medico sapiente

non uccide un malato per curare una piccola malattia venuta alla luce, ma cura quel malato per distruggere il male, rinfrancando l'organismo, che così vivrà più fiorente e robusto. Non si demoliscono insomma istituti di questa importanza pretestando degli abusi. Si guardi la struttura dell'istituto per studiarne le possibilità, per cercare di eliminare gli inconvenienti e di evitarne gli abusi — se abusi ed inconvenienti si sono verificati. In tal modo, rinvigorita l'istituzione, essa potrà rispondere sempre meglio agli scopi cui è destinata.

E a che cosa è destinata la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina? Lo dice la legge istitutiva: la Cassa provvede all'acquisto di terreni, alla loro eventuale lottizzazione e alla rivendita ai coltivatori diretti, soli o associati in cooperative.

Si è detto: voi acquistate per rivendere, e fate una indegna speculazione maggiorando il prezzo. Avete anzi malignato un pochino sulla maggiorazione fatta dal potere esecutivo; mentre, se vi foste dati la pena di informarvi sul modo come si fanno queste maggiorazioni, anzitutto avreste saputo che esse non sono pari al 30 per cento, ma solo al 9 per cento (e la cosa è ben diversa) e in secondo luogo che tale percentuale è costituita dalla imposta di registro per l'acquisto, da quella per la rivendita, dalle parcelle notarili di vendita e di rivendita, dalla imposta di trascrizione e da tutte quelle imposizioni che accompagnano i trapassi di proprietà; e ancora, dalla trasformazione del terreno, necessaria per mettere chi l'acquista in condizione di renderlo subito produttivo. Avreste anche saputo che la lottizzazione importa spese di frazionamento e lo apprestamento di opere accessorie sempre necessarie.

Ora, se in rimborso di tutto questo, la Cassa per la piccola proprietà contadina opera una maggiorazione del prezzo di acquisto del 9 per cento, mi sembra che non solo agisca a buon diritto, ma ottemperi anche a un sacrosanto dovere, se veramente gli amministratori sono saggi ed oculati.

Vediamo quale è il carico che viene a pesare su chi fruisce dell'attività dell'Ente, e cioè sul singolo assegnatario. Da calcoli esatti al centesimo, l'annuità di ammortamento che deve essere corrisposta dallo assegnatario alla

Cassa è, *sed verum*, costituita dal 5,78 per cento. Con i tempi che corrono, egregi colleghi dell'estrema, quando non c'è istituto di credito che vi presti denaro a meno del 12 ed anche del 14 per cento, senza con questo ammortizzare il capitale; se voi pensate che nel trentennio si riesce ad essere proprietari della terra che si è comperata attraverso un dispendio commisurato al 5,78 per cento ad anno sul debito iniziale, dovete convenire che l'operazione non solo non è criticabile, ma è molto proficua.

Potreste obiettare che il prezzo d'acquisto è molto elevato. Innanzi tutto ciò non è vero. È il prezzo di mercato — che voi, disinvoltamente, asserite — per il fatto che interviene la Cassa per la piccola proprietà contadina, ad aumentare la domanda. Ma qui — scusatemi tanto — cadete nel vizio più grave di un ragionamento: il vizio di contraddizione.

Ma come? Avete detto che la Cassa ha operato per 12 mila ettari e poi l'accusate di aver aumentato il prezzo sul mercato di milioni di ettari? Questo vuol dire avversare per principio preso e la ragione di tale avversione è evidente: questa legge vi dà fastidio. E che questa legge vi dia fastidio lo comprendiamo perfettamente allo stesso modo come voi dovete comprendere che per noi è una questione di impegno programmatico mandarla avanti. La vostra avversione non trova il suo fondamento nella possibilità di inconvenienti o nella pretesa mancanza di funzionalità; la questione è di principio, di impostazione. Voi siete logici, ve ne do atto, mi dispiace però che non lo siate altrettanto nei nostri riguardi; voi avversate la costituzione di qualsiasi forma di proprietà e tanto maggiormente la costituzione della piccola proprietà, perchè, se non avrete più nelle mani gente da manovrare per lanciarla contro il capitale, in quanto lavoro e capitale andranno a fondersi e confondersi, evidentemente gran parte del vostro potere finirebbe per cadere. E voi sapete meglio di noi, perchè forse siete studiosi anche più acuti di noi dei fenomeni sociali e storicamente meglio ferrati — possiamo darvene atto — come questo programma della distribuzione della terra ai coltivatori sia il vecchio programma del Partito popolare al quale mi onora allora di appartenere, come

mi onoro oggi di appartenere — senza aver mutato — alla Democrazia cristiana. Dicevo che fu merito del Partito popolare aver affermato, attraverso una relazione e conseguente discussione e risoluzione al Congresso di Napoli, la funzione sociale della proprietà. E con questa affermazione furono gettati i semi perchè la proprietà non dovesse più concepirsi quiritariamente, ma potesse essere messa in discussione per trovare la forma migliore di sfruttamento, nell'interesse sociale. Ed uno degli *slogans* — Nenni allora non c'era, o, meglio, vi era ma non era così celebre, da aver creato *slogans* che si ripetono con tanta costanza — era precisamente questo: la terra ai contadini. Ed allora voi eravate contro i lavoratori della terra. (*Commenti dalla sinistra*). Va bene: voi personalmente potete non esserne responsabili; come la Democrazia cristiana non è responsabile delle idee e dei programmi del Partito popolare. Però le grandi linee conduttrici dei programmi e della attività dei partiti non vanno mai dimenticate, anche se quei partiti han mutato nome e si sono adeguati ai tempi mutati.

Allora voi, ancorati alla città, eravate nemici della campagna. (*Interruzione della sinistra*). Sì, è così. Ricordatevi che le masse bianche erano specialmente nelle campagne; e bastava questa ragione perchè voi foste contrari alle campagne. Dite di no, ma io ho vissuto quel periodo e quindi non ho bisogno di interessate testimonianze o dinieghi. Oggi, naturalmente, se si dovesse arrivare, come noi speriamo e confidiamo, a costituire nelle campagne le piccole proprietà, che sono per loro natura conservatrici e risparmiatrici, la vostra funzione, in campagna, sarebbe finita. Ecco la ragione vera per cui siete contrari a questa legge. Avete detto che vi sono stati degli inconvenienti gravi. Può essere; ma lasciate allora a me di porre in evidenza qualche merito sulla Cassa. Vediamo un po' se c'è stata qualche operazione che valga a concludarne le benemerienze. Sapete niente, amici dell'estrema, di un certo comprensorio in provincia di Roma della zona di Genzano? Sapete niente di 750 ettari acquistati dalla piccola Cassa, lottizzati e distribuiti al prezzo di 100 mila lire per mezzo ettaro, ossia 200 mila lire all'ettaro, e che in pochissimi anni sono stati piantati

a vigneti e pescheti, i quali sono stati consociati con due cose gentili, le fragole ed i fiori, e che quei 1500 appezzamenti hanno reso l'anno scorso agli assegnatari la bellezza di mezzo milione per parcella?

Un'altra cosa. Questa riguarda me direttamente. Io mi sono battuto per una popolazione disgraziatissima di un Comune del mio collegio, esattamente per la popolazione di Bomarzo. A Bomarzo esisteva una tenuta, cosiddetta Colonna, la quale era stata acquistata da un uomo di affari che, per ragioni varie, finì per fallire. Voi che dite — sempre un po' malignetti, e più che un po' — che gli ispettorati agrari sarebbero d'accordo con i padroni e con il Governo, per andare addosso alla povera gente, dovrete sapere che l'ispettore agrario di Viterbo, che io ho mio caro amico, è stato il più appassionato, per arrivare a quella distribuzione. Ebbene noi, ad opera della Cassa della piccola proprietà contadina, abbiamo acquistato dal fallimento. Abbiamo dovuto sudare parecchio per ottenere dall'allora Ministro Salomone i denari e non perchè egli non volesse darceli, ma perchè non c'erano. Ci diede infine i 90 milioni necessari; sono stati comprati 500 ettari di terra; che sono stati scassati, e sono stati tutti lavorati. Andateli a visitare, e vedrete che oggi sono seminati da oltre 200 famiglie, mentre 6 o 7 poderi sono in piena efficienza con le case restaurate, e quella che era una plaga desertica, abbandonata e triste, oggi è diventata una plaga verdeggiante di messi che promettono raccolto abbondante e sicuro.

Sono veri i fatti che denunciate voi? Se sì, non meno veri sono i fatti che io vi dico. Il che dimostra che quando non si abusa, ma si opera sulla via retta, nell'ambito della legge che voi accusate, anche i benefici della piccola proprietà contadina sono sensibili, chiari ed evidenti. Non vi dico altro, perchè altrimenti non manterrei la promessa fatta ieri all'onorevole Presidente di essere molto breve.

Ho detto già del disegno di legge Carelli-Elia. Mi compiaccio con loro perchè essi hanno scovato brillantemente una risorsa di ricchezza su cui non si sperava ed hanno dato modo di poter fruire di parecchi miliardi per gettarli nelle casse del provvido istituto che dispiace tanto a voi, ma che piace molto a noi.

E veniamo alla legge Sturzo. La Cassa per la piccola proprietà contadina ha delle lacune, innegabilmente; anche perchè sorse come un piccolo fungo. In questa materia, dicevo, 500 milioni non rappresentano niente; sono poche decine di ettari che si possono comprare. Mentre un istituto robusto deve far fronte a dispendi molto sensibili. La legge Sturzo è complessa e provvede a parecchie deficienze e lacune. Incominciamo dalla proroga. Questa legge infatti provvede innanzi tutto ad una proroga necessaria; poi fissa, precisa alcuni elementi, perchè anche quelli servono ad integrare il concetto di che cosa si intenda per formazione della piccola proprietà contadina.

Articolo 3: una novità, una bella novità, per venire incontro a chi ha bisogno di denaro e che purtroppo è alla mercè delle banche. Non avendo d'altra parte le banche nessuna particolare simpatia per i contadini, che spesso non riescono a garantire le loro esposizioni con capitali che non hanno sufficienti, pur essendo i debitori più riposanti in quanto sudano e risparmiando sono sempre riusciti a far fronte ai propri impegni anche con sacrifici gravissimi, occorreva aggiustare i mezzi per facilitare ad essi un credito che diversamente non avrebbero ottenuto. E sorse così nell'illustre proponente la idea della parziale fideiussione delle rate. Se lo Stato sgrava la banca del 40 per cento della responsabilità, naturalmente facilita la concessione del credito, poichè il valore cauzionale del fondo, con questa aggiunta, finisce per essere efficiente e sufficiente a garantire il prestito che si domanda. D'altro canto, non si deve dimenticare il galantissimo diffuso delle nostre genti di campagna; poichè, in considerazione di esso, lo Stato corre un rischio addirittura minimo ed io ho la certezza assoluta che chi lavora e soffre sulla terra sa benissimo quali sono gli impegni che si assume e fa onore, come è abituato, ad essi. Quindi siamo dinanzi ad una salutare e non rischiosa provvidenza.

Un'altra novità che fa onore all'acume ed al cuore del proponente di questa legge: egli ha compreso, come noi, come tutti, che quando un proprietario nuovo entra in un'azienda che ancora non conosce e che richiama un'infinità di lavoro, di ansie, di preoccupazioni, non può anche pensare a pagare gli interessi immedia-

tamente. Se egli avrà la possibilità di farlo, lo farà; ma se non ne avrà la possibilità, la legge provvidamente, secondo il progetto del senatore Sturzo, stabilisce che il piccolo coltivatore che non sia nella possibilità di pagare nel primo biennio, possa farlo successivamente. Anche di questo credo si debba dare ampia lode alla proposta di legge che ci è stata presentata. I 15 miliardi dati, come anticipazione, non sono pochi: ma quando si pensa che lo Stato è intervenuto e seguita ad intervenire, e purtroppo dovrà seguitare ad intervenire, per tenere in piedi industrie che non si reggono, perchè c'è una ragione sociale che costringe lo Stato stesso e lo determina all'intervento, se questo è vero per l'industria, non deve essere men vero per l'agricoltura. Anzi mentre l'industria ha la possibilità di far sentire la voce collettiva degli interessati attraverso proteste e scioperi, questo non avviene spesso nelle campagne; dove molte volte si langue, senza che si riesca a far sentire la propria voce, ragione per cui il legislatore se è giusto distributore delle risorse della collettività deve andare incontro prima ad essi e poi agli altri che gridano e strepitano.

Un dubbio mi sorge e vorrei che l'onorevole relatore mi rispondesse; nella legge Sturzo lo articolo 9 lettera b) parla di 5 miliardi « a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in ragione di un miliardo all'anno, per la concessione di anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento... ». Quindi ci sono istituti che fanno credito di miglioramento al tasso del 5 per cento. È esatto? (*Cenni di assenso del senatore Menghi*). Ciò stabilito, mi pare che nella legge Sturzo ci sia una lacuna, cioè mentre si provvede a tutto, a prestiti, ecc., non si prevede il caso che siano insufficienti i fondi che furono stanziati per il contributo negli interessi. Io mi preoccupo soprattutto dei mutui che si vanno ad accendere per l'acquisto della proprietà. Infatti la Cassa opera per comprensori e lottizza; e per il singolo che vuole acquistare (al quale per l'articolo 2 della legge citata è concesso il contributo del 3 per cento quando ricorra al credito), se quei fondi che sono disposti sono esauriti, nella legge Sturzo non c'è alcuna provvidenza.

DE GIOVINE, *relatore*. I 5 miliardi sono da utilizzare, ai sensi dell'articolo 2, per i mutui.

DE LUCA CARLO. No. È stato previsto legittimamente e giustamente dal proponente la legge un dispendio che incide sull'Erario dello Stato (articolo 8) e un dispendio autorizzato mercè anticipazioni, il che costituisce un movimento di capitali (articolo 9). Il movimento di capitali non incide sulla consistenza economica dell'ente i cui capitali si muovono. C'è soltanto uno spostamento di capitale. Se io do dieci miliardi per uno scopo e me li rimborso, naturalmente non perdo niente; ma se io contribuisco al pagamento degli interessi, come all'articolo 2 della legge, allora perdo qualcosa. Il tasso, non superiore al 5 per cento, fa carico esclusivamente al mutuante, non allo Stato. Quindi lo Stato non partecipa al pagamento degli interessi, e per me, questo, costituisce una lacuna.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei permettermi di suggerire di trattare questo punto quando si discuterà l'articolo 9.

STURZO. Mi riservo di darle un chiarimento quando avrò la parola, senatore De Luca.

DE LUCA CARLO. Il nuovo cospicuo finanziamento della Cassa per la piccola proprietà contadina e tutte le provvidenze previste dalla legge Sturzo, credo sia ben chiaro agli occhi dei colleghi che costituiscono un imponente complesso legislativo; imponente per l'ammontare e perchè va ad incidere in settori delicati che attendono provvidenze dallo Stato. Qui si è parlato un po' di tutto, dello spopolamento delle campagne, dei soverchi che finiscono per gravare sull'agricoltura e così via. Io domando però agli amici dell'estrema sinistra: quando un uomo, che vuole diventare proprietario, ha chi gli dà il denaro, a tasso modestissimo, provvede per lui alle bonifiche, lo indirizza nella produzione, gli fornisce il credito di esercizio, dovete ben riconoscere che più di questo non si potrebbe fare. A differenza di quanto avveniva ieri. E quando, nella relazione di minoranza, si parla del disastro che sarebbe avvenuto subito dopo la guerra mondiale, con la

distruzione della piccola proprietà contadina che si era venuta a formare, si adoperava un argomento ad effetto, ma non completo, nè serio. Voi che avete vissuto quell'epoca, come l'ho vissuta io, sapete perfettamente che allora il contadino, affamato di terra, era abbandonato a se stesso, o quasi. Oggi il complesso di provvidenze che sta dinanzi a noi, denota che c'è qualcosa di grandemente mutato, che il contadino è assistito, protetto, sostenuto, come è doveroso per lo Stato, con un complesso di aiuti tutt'altro che indifferenti. Voi sapete meglio di me come la riforma agraria, che era stata avversata perchè avrebbe dovuto produrre, come del resto dite di questa legge, una flessione nei redditi, e vi parlo io che vivo in zona di riforma, ha avuto tutt'altro effetto; perchè, già dopo il primo e il secondo anno di applicazione di nuovi sistemi tecnici, si è avuto un aumento della produzione. Può darsi che, distruggendo qualche complesso aziendale dell'Alta Italia, ad alto livello, si produca momentaneamente una flessione della produzione; ma non è questa una ragione sufficiente per avversare un insieme di provvidenze che nel loro complesso porteranno aumento di produzione e giustizia sociale, che porteranno agli uomini quella dignità che noi tutti per essi auspichiamo. Non volete abolire il bracciantato? Voi, e vi capisco, vorreste arrivare alla collettivizzazione, senz'altro, del bracciantato. Eppure il collega Mancino ha adoperato un argomento che provocò da me il rilievo che egli fosse diventato un riformista. Chi vuol passare attraverso stadi intermedi, prima di raggiungere una auspicata organizzazione sociale, non è più il rivoluzionario classico, il quale vuole spezzare ogni vincolo; ma il riformista, che accetta una gradualità. Come diceva lo stesso Mancino, non si procede, così, per salti. Ora, noi non vogliamo arrivare dove volete arrivare voi, noi ci vogliamo fermare ad uno stadio intermedio, lo stato che dia ad ogni cittadino la possibilità di vivere in libertà, in dignità. Noi non siamo collettivisti; noi siamo degli individualisti, che pretendiamo dall'organizzazione collettiva quel minimo di giustizia che dia a tutti la libertà dal bisogno. Noi riconosciamo alla proprietà, sia pure frazionata, anzi, tanto più sarà frazionata, purchè non sia atomizzata, tanto meglio sarà, una fun-

zione insopprimibile per la libertà e la dignità umana. Noi crediamo che l'individuo, attraverso la proprietà, si completi, mentre crediamo che attraverso l'organizzazione rigida e le molte forme di ammasso che voi preferite, quella libertà, quella dignità si mortifichino, si avviliscono.

La Cassa per la piccola proprietà contadina opererà largamente con i mezzi che noi oggi andremo a concederle; ma forse la funzione della Cassa non si esaurisce qui. La riforma generale agraria dovrà essere fatta, o prima o poi, per infinite ragioni. Io credo che la Cassa per la piccola proprietà contadina servirà anche a questo: e se domani, in estensione della riforma, si dovranno limitare ancora le grosse proprietà finora lasciate immuni, la Cassa sarà lì pronta ad intervenire, pagando il giusto prezzo. *(Interruzione dalla sinistra).*

A voi, che rumoreggiate quando sentite parlare di giusto prezzo, una domanda. Nell'ambito della nostra Costituzione, credete giusta la tesi che si possa un bene qualunque in parte confiscare e in parte pagare? La risposta non è dubbia. Non si può, quando si accetta uno stato giuridico, cercare, sott'acqua, di minarne le basi. Occorre essere leali, sempre e dovunque, in tutte le contingenze.

E io vi dico, e credo di dire la verità, che lo Stato ha il diritto, per ragioni sociali, di intervenire nella proprietà privata, per una diversa distribuzione della ricchezza; questo è sancito dalla Costituzione, e noi siamo convinti che la Costituzione deve attuarsi e siamo ad essa bene più affezionati di voi, perchè voi siete dei rivoluzionari e non potete accettare un ordine giuridico che non sia il vostro, sperato.

A voi la Costituzione serve finchè vi fa comodo. *(Interruzione dalla sinistra).* Noi la crediamo, invece, il portato della coscienza giuridica del momento, espressione della volontà del popolo italiano.

Voce dalla sinistra. È una trappola, per voi, la Costituzione!

DE LUCA CARLO. E pertanto quando la Costituzione dice che la proprietà privata è riconosciuta e difesa, specialmente la piccola e media proprietà, la prendiamo alla lettera, senza sottintesi. E quando la Costituzione dice:

lo Stato ha il diritto, in nome della collettività, di intervenire a limitare ed espropriare, noi riconosciamo il diritto dello Stato: ma, conciliando insieme queste due proposizioni, intendiamo che non si confisci nulla a nessuno; ma che tutti abbiano, nell'ambito delle leggi, quella tutela che ad essi compete e che è garantita dalla nostra legislazione e dalla nostra civiltà. La Cassa per la piccola proprietà contadina può operare da sè e può operare nella riforma generale. Comunque, oggi essa ha già un'altissima funzione da compiere che non è in contrasto con la riforma generale, ma ad essa collaterale e complementare. Incominciamo ad approvare le leggi che servono a far marciare la grande idea tradizionale del Partito a cui mi onoro di appartenere, e cioè di distribuire la terra al maggior numero di utenti che la lavorino, perchè così noi crediamo di raggiungere l'utile, sotto tutti i profili: economico, morale e sociale. Prendiamo atto della buona volontà che hanno mosso i presentatori e diamo ad essi il nostro plauso; come diamo plauso al Governo che consente ed incitiamolo a far sempre meglio, perchè il nostro popolo possa avere benessere, tranquillità e pace. *(Applausi vivissimi dal centro; congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liberali, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme coi senatori Negri, Mariani e Caldera. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, considerato che i provvedimenti contemplati dalle leggi per lo sviluppo della piccola proprietà contadina non hanno dato quei risultati che le leggi stesse promettevano;

considerato che la Costituzione ed i ripetuti impegni del Governo rendono doverosa ed urgente la realizzazione della riforma fondiaria;

invita il Governo a presentare al più presto al Parlamento un progetto di legge per la riforma fondiaria fondata sul vincolo generale e permanente, nel quale disegno dovrebbero essere assorbite anche tutte le leggi finora ema-

nate per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE. Il senatore Liberali ha facoltà di parlare.

LIBERALI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho ritenuto di presentare questo ordine del giorno perchè durante la discussione mi sono formato la convinzione che la presentazione di nuove leggi per l'incremento della piccola proprietà contadina, allo stato attuale dei fatti, sia un errore e un aggravio economico per lo Stato. Errore che porta minimi vantaggi ai contadini e perchè le leggi proposte non portano un serio beneficio all'incremento della produzione agricola nazionale nè ai contadini che dovrebbero beneficiare di questo provvedimento. Questo mio parere ritengo sia condiviso in parte anche dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato che non ha aderito certamente con entusiasmo alla richiesta dei fondi di finanziamento delle due leggi. Ma non basta, gli stessi relatori mi sembrano incerti, indecisi, certamente non entusiasti, nella loro relazione. Il senatore Menghi con la sua relazione mi dà l'impressione di non essere perfettamente convinto, di tenersi su binari preordinati ma non graditi. È anche molto breve e così il collega De Giovine. Mi fanno pensare che rimpiangano quasi i miliardi che con le nuove due leggi si vogliono approfondire e che nei loro sogni vedano questi piccoli proprietari che non riescono ad afferrare questi fondi, perchè si polverizzano prima di arrivare nelle loro mani.

La relazione poi di minoranza è molto grave nel suo giudizio generale e gravissima in quanto si riferisce a denunce di fatti avvenuti. Io sono sicuro che l'onorevole Ministro darà dei chiarimenti su questo punto, perchè si tratta di fatti veramente gravi.

Non voglio dilungarmi confutando tutti gli argomenti esposti in questa lunga discussione, perchè altri, meglio di me, hanno saputo farlo in precedenza. Mi limiterò, dato che vivo in una zona dove la piccola proprietà contadina è molto diffusa, a parlare della mia esperienza diretta. Oso dire che nel Friuli la piccola proprietà supera di gran lunga la grande proprietà terriera. Io, che sono di quella terra,

posso assicurare il Senato che la piccola proprietà terriera si trova in condizioni di grande inferiorità tecnica, economica e produttiva. La zootecnia non prospera fra i piccoli proprietari, l'uso della macchina è quasi totalmente precluso per l'alto costo, le opere di sistemazione (come l'irrigazione ed altro) anche se in alcune zone sono state attuate, sono costosissime ed i consorzi gravano enormemente sul piccolo proprietario, che non li gradisce, in quanto che l'alto costo pesa troppo sul suo bilancio familiare. I piccoli proprietari sono poveri e per la loro qualifica di proprietari sono gravati di oneri oltre la capacità economica produttiva. È inutile e dannoso aumentare le loro schiere col miraggio della proprietà, che in questo caso è sinonimo di miseria. Nel complesso dell'economia nazionale non producono o producono meno certamente delle altre forme di proprietà agricola. Le loro terre sono le più mal tenute, le peggio lavorate e perciò sono quelle che producono di meno. Il fenomeno dell'urbanesimo è più che mai marcato nel nostro Friuli e debbo ritenere che ciò avvenga che in molte altre regioni d'Italia. I figli di colui che ha comperato il terreno e che ha fatto tutti gli sforzi e sacrifici per diventare piccolo proprietario, abbandonano la terra per darsi all'artigianato, per diventare operai, per emigrare. La terra rimane alla cura del vecchio padre, della vecchia madre, di qualche fratello minorato ed intanto non produce o produce poco e le tasse restano sempre uguali per questa categoria che soltanto per ironia si può classificare di proprietari. Persino il maresciallo dei carabinieri, quando è richiesto di informazioni per assegnazioni di pensioni di guerra a questa categoria di diseredati, chiude le sue relazioni con la formula pomposa « è proprietario ». Ciò basta perchè la Commissione esaminatrice respinga la domanda di pensione.

Voi, onorevoli senatori, intendereste continuare ad agevolare la formazione della piccola proprietà contadina? Noi siamo qui per lavorare concordi onde lenire i dolori e le sofferenze di questa categoria di diseredati che già esiste, ma non ci sentiamo di collaborare a crearne di nuovi, a creare nuove miserie. Mi auguro e spero che il nostro illustre e benemerito collega Don Sturzo nella sua cristiana pietà

voglia vagliare quanto io ho qui riferito nei riguardi delle condizioni sociali di questi piccoli proprietari. Essi sono i paria della vita agricola, che pagano con sacrificio e con stenti il tradizionale orgoglio di essere proprietari.

Onorevole Ministro, ella sa quanto io stimi la sua saggezza e soprattutto la sua profonda conoscenza dei problemi agricoli che travagliano la nostra Nazione. Ebbene, onorevole Ministro, mi permetta che io faccia appello al suo buon cuore ed al suo senno. Il Paese è travagliato da vaste crisi nel suo sistema agricolo, crisi periodiche e crisi permanenti a cui non si rimedia con mezzi termini; non si rimedia con leggi sporadiche le quali non rappresentano che palliativi che talora aggravano il male; bisogna avere il coraggio e la capacità di affrontare il problema in pieno e di arrivare, e presto, alla riforma fondiaria. Ogni tentativo di eludere il grave problema o di ritenere di poterlo eludere con provvedimenti e leggi particolari o parziali è un errore. Sono tempo, denaro ed energia sprecati. Onorevole Ministro, dia mano alla grande riforma agraria totale e permanente ed ella legherà il suo nome alla grande opera della nostra rinascita agricola e potrà avere l'orgoglio di avere applicato la Costituzione. (*Applausi dalla sinistra; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore De Giovine, relatore sul disegno di legge n. 481.

DE GIOVINE, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, premesso che tutti siamo favorevoli almeno in apparenza alla piccola proprietà contadina, bisogna precisare che due sono le grandi vie costitutive: l'una automatica ed è la riforma agraria, l'altra spontanea ed è quella prevista dal complesso delle leggi che agevolano la formazione della piccola proprietà contadina, compresa la legge proposta dai senatori Carelli ed Elia. Noi crediamo che aver seguito entrambe le vie sia stata la migliore soluzione, per lo Stato più economica e per i contadini più spontanea e più libera. Mentre la riforma ha distribuito e distribuirà le terre ai contadini veramente diseredati ed ai

braccianti che non hanno mai avuto se non la possibilità di cercare del lavoro, e spesso non continuo, e non quella di formarsi del risparmio, la piccola proprietà contadina favorisce quei coloni, mezzadri, coltivatori diretti che hanno potuto fare dei risparmi e che possono arrivare ad acquistare della terra sia pure attraverso gli aiuti dello Stato. Si è lamentato spesso che gli acquisti da parte della Cassa favorirebbero la speculazione sul valore del terreno. È invece perfettamente il contrario, perchè molti proprietari hanno messo in vendita e vendono non soltanto piccole estensioni di terreno, ma estensioni talora anche superiori ai 100 ettari. La vendita unica naturalmente rappresenta un vantaggio per il proprietario, il quale vede più rapidamente realizzate le sue possibilità e perchè non è costretto alla notevole difficoltà della quotizzazione ed alla ricerca dei numerosi piccoli acquirenti. Ora in questi casi a volte si inseriscono speculatori i quali acquistano in blocco con compromessi, a loro volta quotizzano e rivendono il terreno a prezzi superiori, facendo risultare poi nei contratti definitivi i reali acquirenti, i quali naturalmente finiscono col pagare più del necessario. Quando noi diamo alla Cassa la possibilità di acquistare direttamente, anche grosse estensioni di terreno, ciò significa la sparizione di intermediari speculatori, perchè la Cassa, come ben diceva e dimostrava il collega De Luca, non fa nessuna maggiorazione di prezzi se non nei limiti del giusto, dell'equo e del necessario.

La formazione della piccola proprietà contadina si è incrementata di circa 500 mila ettari e tale incremento è dovuto oltre che alle apposite leggi, anche ad altre cause, quali la imposta progressiva sul patrimonio, la riforma fondiaria, che hanno naturalmente inciso sulle grandi e medie proprietà. A questo proposito occorre tener presente che si sono avute circa 224 mila domande di acquisto per la formazione della piccola proprietà contadina, mentre sono state accolte soltanto poco più di 5.500 domande. Il che significa che la richiesta è enorme ed i mezzi a disposizione sono sempre pochi. Infatti la Cassa ha potuto acquistare direttamente finora e rivendere soltanto circa 15.000 ettari di terreno, mentre altri ettari 500 mila circa sono stati acquistati per una mi-

nima parte col concorso di legge nei mutui presso istituti di credito e per la maggior parte con le sole agevolazioni fiscali, e di questi circa 230 mila ettari (con 114 mila domande) nel solo Mezzogiorno e nelle isole. Questi dati sono, io penso, fortemente indicativi e se spetta a noi tutelare gli interessi delle popolazioni rurali ed interpretarne i bisogni e i desideri, non vi è chi non veda come, al di fuori di ogni idea di parte, sia necessario potenziare quegli organismi che nell'attuazione dei loro compiti hanno dimostrato di venire incontro alla soluzione di problemi veramente sentiti dal popolo e quindi di saper trasformare in realtà operante un'aspirazione così diffusa tra le masse rurali. Nè si dica che l'insistere sulla formazione della piccola proprietà contadina possa portare come conseguenza il trascurare quella già esistente, perchè sono in atto tutta una serie di leggi e provvedimenti sia nel campo sociale che economico a favore dei coltivatori diretti. Certo tutto questo crea sempre nuovi problemi che debbono essere affrontati dallo Stato, problemi relativi ad una sempre più adeguata assistenza tecnica, ad una più valida difesa dei prezzi, alla necessità di norme che in applicazione di principi già codificati evitino un eccessivo spezzettamento, ed infine più adeguate forme di credito ispirate a criteri sociali piuttosto che strettamente ed unicamente economici.

Lo scopo della legge Carelli-Elia, che prevede l'apporto alla Cassa per la piccola proprietà contadina di un fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti, dà tra l'altro un senso di continuità ad una istituzione che non dovrebbe esaurirsi in un numero limitato di anni, bensì proiettarsi nel tempo, fino a quando cioè avremo la possibilità di trasformare in piccoli proprietari quei lavoratori agricoli che sentiranno l'istintivo bisogno di acquistare un pezzo di terra per farne la fonte del loro benessere.

Purtroppo, ripeto, quasi sempre le passioni politiche ci impediscono di guardare con obiettività la realtà, e ci portano a dare interpretazioni diverse a quelle che sono invece le vere ed intime aspirazioni delle masse.

Nel Mezzogiorno d'Italia, ad esempio (ed io ne parlo per appartenere ad una regione dove

la popolazione dedita all'agricoltura rappresenta circa l'80 per cento della popolazione attiva), non si è mai concepito altro investimento da parte di ogni anche modesto risparmiatore che non fosse quello della terra. Ogni famiglia di contadini, dove la presenza di diverse unità lavorative dà la possibilità di risparmi, ha sempre cercato di acquistare un pezzo di terra, sicchè si sono formate migliaia e migliaia di piccole proprietà trasformate in vigneti, in uliveti, in orti, e man mano si è cercato e si cerca di allargare tali piccole proprietà per farne dei poderi anche di modesta estensione ma adatti a dare una certa consistenza economica alla famiglia. Pensare che vi sia il pericolo che i proprietari i quali oggi vendono possano riacquistare a vil prezzo gli stessi terreni è semplicemente un assurdo polemico. Ciò è avvenuto in tempi ben lontani per i terreni della Chiesa e del demanio che dopo il 1860 furono quotizzati in particelle minime e distribuiti indiscriminatamente: si trattava di terreni posti in luoghi malarici, senza strade, senza possibilità di aiuti di sorta, terreni che in parte furono abbandonati e acquistati da chi poteva disporre di danaro contante, ed è stata questa l'origine anche di molte grandi proprietà. Ma le quote in prossimità degli abitati, o site in zone più adatte, furono conservate e su di esse sorsero quei vigneti, quegli orti, quegli uliveti che rappresentavano un tempo le uniche oasi del Mezzogiorno d'Italia.

Oggi la situazione è ben diversa e sono molto lontani, amico Spezzano, i tempi dell'inchiesta Jacini. Il contadino che prende la sua terra, non la lascia, anche perchè sa di poter contare su molteplici provvidenze in suo favore. E, come per tutte le cose fortemente desiderate e duramente conquistate con il sacrificio e non con facilità, queste proprietà acquistate sia pure con aiuti e provvidenze dello Stato, ma sempre con la coscienza di dover pagare, e secondo il proprio criterio, rappresentano vera causa di benessere e di ordine economico e sociale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Menghi, relatore di maggioranza sul disegno di legge n. 499.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, piccola è la proprietà contadina, ma grosso è stato il dibattito, perchè è durato tre giorni e ben dieci oratori vi hanno partecipato: gli onorevoli Bosi, Fabbri, Carelli, Mancinelli, Mancino, Di Rocco, Fantuzzi, De Luca, Liberali e testè l'onorevole De Giovine.

Io li ringrazio tutti, perchè anche se dell'opposta sponda hanno portato nella discussione una critica che io ritengo costruttiva, quando naturalmente non è stata stroncatrice.

La piccola proprietà contadina, onorevoli colleghi, è l'attuazione in parte della riforma fondiaria che noi tutti vogliamo generalizzare. Ma prima di parlare della piccola proprietà contadina permettetemi che vi ricordi come si cercò di aiutare il bracciantato con le leggi Gullo e Segni, leggi che tendevano a togliere ai latifondisti, specialmente agli assenteisti, le terre incolte per darle ai paria dell'agricoltura, ai braccianti, ai giornalieri, ecc. Le concessioni venivano fatte per due, tre, quattro anni, fino a che si arrivò alla proroga ventennale per i miglioramenti a base di colture arboree e legnose. Mi direte che qui si tratta di uso della proprietà e non del trapasso del diritto di proprietà. No, onorevoli colleghi, quando la concessione si estende ai venti anni, noi abbiamo (la giurisprudenza ce lo insegna) una colonia perpetua che è equiparata alla enfiteusi. Ritengo perciò che quelle organizzazioni che hanno avuto le concessioni per venti anni, alla fine del ventennio possano ottenere l'affrancazione, come del resto avviene per l'enfiteuta che per il nostro Codice civile deve avere il possesso da solo venti anni.

Quindi anche la concessione per le terre incolte, secondo le leggi Gullo e Segni, ha anticipato parzialmente la riforma fondiaria. Ma abbiamo avuto anche il decreto legislativo sulla piccola proprietà contadina il 24 febbraio 1948 e quello sulla Cassa della piccola proprietà contadina che voi sapete è del 5 marzo 1948, decreto che è entrato si può dire di straripio nella legislazione italiana con il solo articolo 9. Il suo regolamento venne pubblicato il 22 settembre 1948 con decreto ministeriale.

Da una statistica pubblicata testè e da alcune dichiarazioni rese alla stampa dal ministro Medici abbiamo appreso che in questo set-

tore risultavano presentate al 31 dicembre 1954 domande per 545 mila ettari di terreno, dei quali 212 mila nell'Italia settentrionale, 85 mila nell'Italia centrale, 141 mila nell'Italia meridionale e 107 mila nelle Isole. Sempre al 31 dicembre scorso si sono fatti trasferimenti di terreni a favore di coltivatori diretti per 370 mila ettari. Di essi 100 mila provengono da grandi proprietà, 91 mila da medie proprietà e 104 mila da piccole proprietà. A questi bisogna poi aggiungere altri 70 mila ettari di terreni scambiati sempre tra coltivatori diretti, perchè voi sapete che la legge sulla piccola proprietà contadina contempla oltre l'enfiteusi anche la permuta. Ma una anticipazione della riforma fondiaria abbiamo anche nella legge per la Sila e terreni contermini e nella legge cosiddetta stralcio.

Ho qui una statistica per dimostrare al Senato quanti ettari di terreno alla fine del dicembre del 1954 sono passati agli assegnatari, con una specificazione per regione.

Delta Padano 45.697 ettari; Maremma Tosco Laziale 191.533 ettari; Fucino 15.873; Puglia, Lucania e Molise 199.368; Opera nazionale combattenti 9.049; Opera Sila 73.274; Caulonia 2.293; E.T.F.A.S. della Sardegna 45.916; Flumendosa 2.582; Ente Sardo di Colonizzazione 33.465; E.R.A.S. 36.624; piano di conferimento approntato o in corso di completamento da parte dell'E.R.A.S. (Sicilia) ettari 63.076. Abbiamo così un totale di 719.050 ettari assegnati, i quali, aggiunti ai 373.000 di cui ho parlato, danno un totale generale di 1.092.000 ettari.

Ora, ammesso anche che per le leggi Gullo e Segni soltanto il 20 per cento dei 300.000 ettari concessi alle cooperative verrà riscattato noi avremo certamente un trapasso in proprietà di 60.000 ettari della concessione di venti anni, per cui si arriverà ad un milione e 150 mila ettari circa; ciò che non è poca cosa, onorevoli colleghi. Non si può dire pertanto che il Governo sia restato con le mani in mano e nulla abbia fatto per i contadini.

Voi mi direte: è ancora insufficiente; ed io vi rispondo che siamo d'accordo e che è necessaria la generalizzazione della riforma. Qui, onorevole Spezzano, io vado d'accordo con voi — vedete che qualche volta gli estremi si incontrano — perchè, onorevole Ministro, come

ho già detto in occasione del Congresso di Palazzo Barberini in ottobre ed in altre circostanze, noi abbiamo avuto nella legge Sila e nella legge stralcio una parte notevolissima di vantaggi per i lavoratori della terra, ma anche un danno non indifferente per altri contadini, quello, cioè, di aver allontanato alcuni coltivatori, che erano nei terreni destinati allo scorporo, dalla terra da cui ricavavano il sostentamento. Per la provincia romana ho accennato alla regione del sublacense, dove parecchie cooperative sono restate senza terra. I loro soci dai paesi montani e collinosi scendevano ogni anno nella pianura per andare a dissodare in gran parte i terreni che sono stati loro tolti dall'Ente Maremma toscolaziale, e ciò nonostante la buona volontà prima dell'onorevole Medici, poi del presidente Bordini, i quali, incalzati come erano dalle date imposte dalla legge, hanno dovuto fare l'assegnazione ai nativi della regione anche senza la preparazione necessaria per mancanza di fondi. Quindi è il caso di dire, onorevole Spezzano, che se Messena piange Sparta non ride.

Onorevole Ministro, che cosa si deve fare per rimediare a questo inconveniente? Si deve generalizzare, si deve estendere la riforma fondiaria prima per andare incontro ai contadini che sono stati privati della terra e poi per soddisfare le altre centinaia di migliaia che in tutta Italia sono in ansiosa attesa. E veniamo alla critica rivolta in particolar modo all'organizzazione della Cassa. Gli oratori dell'opposizione si sono divisi in due correnti. La corrente assolutista ha negato ogni beneficio a favore dei contadini provenienti dalle leggi di cui ci occupiamo perchè esse polverizzano la terra con pregiudizio della produzione. L'altra invece ha detto: conveniamo sul principio: venga pure la piccola proprietà contadina; ma sul metodo della esecuzione della legge noi non possiamo concordare perchè voi ne fate uno strumento di parte, uno strumento di propaganda elettorale. Onorevoli colleghi della sinistra, la vostra obiezione non è esatta perchè voi sapete che per la Cassa della piccola proprietà contadina vi è un comitato centrale che acquista la terra, la rivende, la lottizza dopo una procedura abbastanza lunga, tanto è vero che l'illustre collega senatore Sturzo ha sollecitato il Ministro ad accorciarla e snellirla. Il Comitato centrale è

composto dal Ministro dell'agricoltura, naturalmente Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e due rappresentanti del Ministero del tesoro; eventualmente anche da un rappresentante degli Enti mutuanti. Ma vi è anche un'organizzazione sindacale e tra i sindaci è un funzionario della Corte dei conti: e voi sapete che la Corte dei conti non è tanto tenera nel prestare aiuto agli abusi. Quindi, onorevoli colleghi, vedete che vi è una rigorosa garanzia per la concessione delle terre agli autentici piccoli coltivatori d'Italia.

Per quel che riguarda i danni sofferti dai contadini che sono stati privati delle terre dagli enti di riforma vi ricordo una deliberazione presa proprio nei giorni scorsi dal Governo regionale della Sicilia, il quale ha stanziato trenta miliardi di lire proprio per acquistare poderi da distribuire soltanto a loro. Quello che ha fatto la Sicilia, perciò, bisogna che sia esteso in tutta Italia. Ma i contadini quando hanno avuto la terra si possono lasciare a se stessi? No, onorevoli colleghi; l'abbiamo detto in varie circostanze. Non si deve ricadere nei difetti dei decreti emanati dal 1919 al 1922. In virtù di essi appena assegnata la terra il contadino era completamente abbandonato. Ed egli, non avendo in seguito nè l'assistenza tecnica, nè il credito agrario spesso la rivendeva al vecchio proprietario. Ecco quindi provata la necessità di riunire gli assegnatari in cooperative. Un antesignano benemerito di questa necessità è lo stesso onorevole Medici, tanto è vero che ha istituito al Ministero dell'agricoltura un Ispettorato per la cooperazione ed una sezione per l'incremento delle cooperative ha voluto che sorgesse in ogni Ispettorato del nostro Paese. Solo con l'organizzazione associata si potranno salvare gli assegnatari delle terre della piccola proprietà contadina. Feci in proposito un appello a mezzo della radio allo stesso onorevole Sturzo, ma non mi deve aver ascoltato, affinchè egli inserisse nel suo elaborato progetto di legge una norma per costringere i contadini beneficiati a costituirsi in cooperative. Ma l'onorevole Sturzo giustamente mi può dire che egli non ha affatto intaccato le antiche norme della legge che autorizza a far le vendite sia ai privati che alle cooperative. Perciò si debbono preferire queste.

Altra critica non lieve si è voluta basare sulla Costituzione. Si è detto che si è violato addirittura l'articolo 44 della Costituzione. No, onorevoli colleghi, l'articolo 44 della Costituzione sollecita proprio noi legislatori a dare un assetto sociale alla proprietà e le leggi sulla « piccola proprietà contadina » del 24 febbraio 1948 e sulla « Cassa della piccola proprietà contadina » del 5 marzo 1948 sono proprio conformi a ciò che prescrive l'articolo 44 della Costituzione.

Non voglio entrare in dettagli e discutere il progetto dell'onorevole Sturzo articolo per articolo. L'ho fatto già nella relazione scritta; mi riservo di ritornarci sopra quando dovremo discutere norma per norma e sugli emendamenti che sono stati presentati da varie parti. A me preme semplicemente dire che l'ottimo schema di legge dell'onorevole Sturzo con gli emendamenti da lui accolti dovrebbe essere accettato all'unanimità dal Senato. L'onorevole Sturzo ha migliorato la vecchia legge proprio e soprattutto a favore dei contadini. Ricordiamoci che favorendo costoro noi daremo più efficace impulso alla produzione e rispetteremo una vecchia tradizione italiana. Contemporaneamente assicureremo maggiore spicco e onore alla personalità umana, che non si dissolve negli organismi mutualistici; dove, anzi, si eleverà più dignitosamente.

Il senatore Sturzo nella redazione dello schema ha realizzato quello che ci ha lasciato scritto Nicolò Machiavelli che testualmente afferma: « Il riformatore delle leggi deve operare con prudenza, giustizia ed integrità e portarsi in modo che nella riforma vi sia il bene, la salute, la pace, la giustizia e l'ordinato vivere dei popoli ».

Onorevoli colleghi, questo progetto di legge ha tutti i requisiti anzidetti ed io vi invito ad approvarlo in pieno come lo stesso proponente lo ha concordato con il Governo. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni.*)

Presentazione di disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per lavori di primo intervento per la riparazione del porto di Genova danneggiato dalla mareggiata del 18-19 febbraio 1955 » (1015).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano, relatore di minoranza del disegno di legge n. 499.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, parlando come relatore di minoranza in un disegno di legge della portata e dell'importanza di questo dell'onorevole Sturzo, non posso fare a meno di rilevare come la discussione in una materia così delicata e rilevante sia stata stanca e pesante. Così come non posso fare a meno di rilevare l'assenza dall'Aula della quasi totalità dei colleghi, il che, per lo meno, sta a dimostrare una scarsa sensibilità per i problemi dell'agricoltura e, quel che è più grave, dimostra come non si voglia ascoltare la discussione e si venga con la decisione già presa, come faceva quel giudice che non voleva dare la parola nè all'avvocato di parte civile, nè a quello della difesa, perchè partiva dal presupposto che egli sapeva tutto e niente avrebbe potuto modificare il suo giudizio.

Quanto qui accade è ancora peggiore, qui si viene con il giudizio che non è frutto di un proprio ragionamento e di una propria convinzione, ma che è la conseguenza di un ordine ricevuto.

Come relatore di minoranza dovrei rispondere alle argomentazioni avversarie; ma io domando quali sono le argomentazioni a favore di questo disegno di legge, se si escludono i soliti abusati luoghi comuni: dei comu-

nisti che sono contro la formazione della piccola proprietà contadina; della proprietà contadina che è un vecchio impegno del Partito popolare che oggi la Democrazia cristiana realizza. Con questi ed altri luoghi comuni si vorrebbe sostenere la fondatezza e la bontà del progetto di legge dell'onorevole Sturzo.

La cosa è tanto più grave in quanto la relazione di minoranza a firma mia e del senatore Grieco è elaborata, completa; ricca di citazioni e di fonti care più a voi che a noi.

Ebbene, le nostre argomentazioni non sono state degnate da parte vostra nemmeno della più modesta e superficiale polemica. Tutto è passato inosservato e si è invece scomodato il Machiavelli per dire che la proposta Sturzo soddisfaceva tutti i requisiti che Machiavelli pretendeva dal legislatore perfetto. Non sono mancati poi gli arzigogoli dell'onorevole De Luca. Si è avuto così, in definitiva, un esame parziale del provvedimento. Infatti la proposta di legge è stata considerata come qualche cosa a sé stante, isolata ed enucleata dalla politica generale del nostro Paese e più particolarmente dalla politica agraria del Governo e della maggioranza.

Tutto ciò dimostra che si sono voluti evitare alcuni problemi di fondo, fermandosi alla più appariscente superficialità. Da parte nostra, consci del nostro dovere, non vogliamo fare altrettanto; vogliamo seguire una diversa via, ed anticipando la conclusione alla quale arriveremo, diciamo che questo disegno di legge è una delle tante manifestazioni della politica falsa ed errata alla quale si è abbandonata la maggioranza in questi ultimi anni, ed una nuova manovra per eludere i problemi di fondo che la nostra Costituzione ci impone.

In tal senso questa proposta di legge si inquadra nel clima politico che, in materia agraria, è caratterizzato da questi fatti che non possiamo trascurare e dimenticare. Non dobbiamo dimenticare che discutiamo questo disegno di legge nel 1955, mentre, si voglia o non si voglia, in Italia vige la Costituzione repubblicana che, con il suo articolo 44, indica la via maestra per risolvere i problemi dell'agricoltura italiana, la riforma fondiaria basata sul vincolo generale e permanente.

A distanza di sette anni dalla Costituzione cosa è stato realizzato per la riforma fondiaria

basata sul vincolo generale permanente? Non ci si vengano a ripetere gli ettari assegnati! Noi poniamo una domanda precisa: esiste in Italia una legge fondiaria basata sul vincolo generale e permanente? E non ci si risponda ricordandoci le leggi Sila e stralcio, perché queste, secondo il loro stesso proponente, non sono leggi di riforma fondiaria, ma semplicemente di preriforma. È evidente, dunque, che a distanza di sette anni, l'articolo 44 della Costituzione è stato eluso.

Non dobbiamo dimenticare ancora che discutiamo questo disegno di legge, che si dice vuol proteggere ed aiutare i contadini, nel momento in cui è stato sabotato e affossato il progetto di riforma dei contratti agrari. Nè dobbiamo dimenticare che discutiamo questo disegno di legge nello stesso momento in cui viene difeso da quella parte il voto plurimo nei Consorzi di bonifica, per cui, mentre da una parte si vorrebbero difendere i contadini facendoli diventare piccoli proprietari, dall'altra si vogliono gettare nella bocca del lupo famelico, il grosso proprietario terriero.

Questo disegno di legge dovrebbe, quanto meno nel pensiero del presentatore e del relatore di maggioranza, aiutare i contadini, facilitando la costituzione della piccola proprietà terriera. Eppure tutti i contributi e le facilitazioni vengono riservati alla grande proprietà, violando anche sotto questo aspetto la Costituzione.

E non mi occupo dello scempio che fate della libertà nelle campagne, nè di quel che è avvenuto durante le elezioni dei Consigli direttivi delle mutue contadine.

Questo è il clima nel quale discutiamo questo disegno di legge, e ciò mi autorizza a porre una domanda, che, se posta inizialmente, poteva essere ritenuta azzardata, se non del tutto impertinente. La domanda è questa: davvero questo disegno di legge aiuta i contadini, davvero soddisfa la secolare aspirazione dei contadini alla terra, o quanto meno facilita questa aspirazione? Il proponente ed il relatore di maggioranza questa domanda, che dovrebbe costituire il substrato della discussione, non se la sono posta. Per loro, evidentemente, è una questione che non si discute, è Vangelo. Danno così per provato ciò che dovrebbe essere provato. Ebbene, io sono certo di poter provare che questa

legge non aiuta i contadini nè soddisfa la loro aspirazione alla terra. Anzitutto rilevo l'atteggiamento della stampa padronale nei riguardi della legge. Davvero, nulla vi dice l'atteggiamento che la stampa padronale ha tenuto nei riguardi di questa legge?

Sfogliando uno dei tanti giornali degli agrari, mentre si trovano le più dure invettive per le leggi Sila e stralcio, che pur non sono leggi di riforma fondiaria, le lodi più esagerate sono riservate alla legge per la formazione della piccola proprietà contadina. È l'agrario che non vuole abbandonare la preda, e, attraverso questa legge, vuole rafforzare le catene dello sfruttamento ed intralciare ogni movimento di riscossa.

Infatti questa legge, dovrebbe agire in due diverse vie, mediante l'acquisto diretto da parte dei contadini delle terre che i proprietari vogliono vendere, e mediante l'acquisto della terra da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Per la prima via si prevedono due mezzi che possono essere indipendenti l'uno dall'altro, oppure concorrenti tra di loro; primo, facilitazione fiscale; secondo, misure creditizie. Diciamo subito che, per quanto riguarda le facilitazioni fiscali, noi siamo favorevoli, e dichiariamo, nello stesso tempo, che siamo contrari alle cosiddette misure creditizie. Questa nostra contrarietà, non deriva così come la faciloneria dell'onorevole De Luca ci attribuisce, da una nostra contrarietà programmatica alla piccola proprietà contadina, ma dalla convinzione che queste misure creditizie solo apparentemente sono a favore dei contadini, sostanzialmente sono invece a beneficio dei proprietari, quindi potenziano economicamente e rafforzano politicamente quella grande proprietà terriera che la nostra Costituzione vorrebbe invece spezzare, mentre d'altro canto legano le mani ai contadini.

Potete dire che questa nostra affermazione sia una affermazione arbitraria o la conseguenza di una nostra falsa impressione? No. Queste cose ce le potevate obiettare nel 1948, allorchè per la prima volta si faceva l'esperimento di una legge per la formazione della piccola proprietà contadina. Ed infatti queste obiezioni ci vennero mosse allora da parte dell'onorevole Salemone. I fatti ci hanno dato

ragione ed oggi abbiamo l'esperienza di quanto è avvenuto dal 1948 in poi. In che cosa, onorevoli colleghi, consisterebbe l'aiuto che, attraverso il credito, si darebbe ai contadini? Coloro che sostengono la bontà di questo disegno di legge rispondono: nel creare una spinta per i contadini all'acquisto della terra. Ma quando si ragiona così si confonde la verità formale con la sostanziale. Infatti la spinta all'acquisto deriva dalla considerazione che il mutuo e le facilitazioni creditizie determinano una diminuzione del prezzo di vendita della terra. E questo non è vero, a meno che non si voglia distruggere in quest'Aula ogni principio di economia.

La terra non ha un prezzo di listino, per cui il contributo che viene dato al contadino va a diminuzione del prezzo. La terra ha un prezzo di mercato, ed è evidente che a formare questo prezzo di mercato intervengono molti fattori, fra i quali principale è quello del contributo. Evidentemente, non appena il proprietario sa che il contadino gode di un contributo o di un credito a tasso speciale, il prezzo della terra viene aumentato.

Ecco come il contadino funziona semplicemente da elemento di passaggio; sostanzialmente l'aiuto va a finire al proprietario della terra, che realizza un prezzo maggiore di quello che avrebbe realizzato senza il contributo o il favore creditizio. Così si verifica che il fumo resta al compratore, cioè al contadino...

CONDORELLI. Anche la terra.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. ...sì anche la terra, ma pagata ad un prezzo maggiore di quello che avrebbe pagato senza il contributo.

L'onorevole Conderelli — uomo di pensiero e dialettico — comprende benissimo che chi fa il vero affare è il proprietario che, se volendo vendere senza il contributo, venderebbe a cento, sapendo del contributo, vende a 130. Ecco perchè l'affare lo fa il proprietario e non il contadino. Ecco perchè il fumo va al contadino e l'arrosto al proprietario venduto.

L'esperienza, onorevoli colleghi, ci dice anche che in questo gioco ai danni dei contadini, si inserisce quell'ignobile catena degli speculatori e degli intermediari. Come relatore non

voglio scendere nella denuncia di casi particolari che, d'altra parte, è stata fatta ed abbondante da molti colleghi. Debbo fermarmi sulle linee generali, ma non posso tacere un episodio accaduto nella mia provincia. Un conte, uno di quei tanti che doveva essere espropriato e non lo è stato, o lo è stato in modo insufficiente, ha rilasciato una opzione per la vendita di un suo latifondo ad uno speculatore. Ebbene, lo speculatore si è affrettato a preparare la documentazione necessaria per l'esonero fiscale e per il mutuo; alla fine dalla vendita di soli due terzi del latifondo ha guadagnato 5 milioni e gli è restato un terzo della terra. Questo fatto è sulla bocca di tutti. Come si è potuto verificare questo episodio se non perchè c'è la legge sulla formazione della piccola proprietà contadina? È risaputo: i contadini vogliono la terra ed abboccano facilmente all'amo. Non è un caso isolato quello che ho denunciato, se ne potrebbero aggiungere altre decine. L'annuario INEA del 1955 a pagina 174 scrive: « In quel gioco si inseriscono gli intermediari speculatori, i quali già da vari anni si sono dedicati a questa redditizia attività così da possedere ormai una conoscenza ed un'abilità non comuni nell'utilizzare le leggi esistenti a favore della formazione della piccola proprietà contadina ». Come vedete non siamo noi che inventiamo queste critiche. Sono critiche che derivano dai fatti, e che vengono accolte anche da studiosi di vostra parte.

I contadini da questi acquisti a prezzi esosi vengono ridotti alla miseria. Hanno la terra, onorevole Condorelli, ma non hanno più i mezzi per investire nella necessaria trasformazione; i loro sudati risparmi sono stati investiti nell'acquisto della terra. Si creano così dei contadini potenzialmente condannati a rivendere la terra, o, peggio, a sacrifici inumani. E anche qui l'esperienza non può essere trascurata. Sono note infatti le vicende che ha subito la proprietà contadina formatasi nell'altro immediato dopoguerra. Debbo ricordare ad un maestro come l'onorevole Medici la relazione finale della piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra e pubblicata nel 1938 qui a Roma? L'onorevole Ministro la conosce certamente meglio di me: è la relazione del professor Lorenzoni il quale esprime in modo davvero drammatico quella che è stata la fine della

piccola proprietà contadina formatasi nell'altro dopoguerra.

L'esperienza, onorevoli colleghi, ci insegna inoltre che lì dove agisce la legge per la formazione della piccola proprietà contadina si è avuto un aumento del prezzo della terra. L'onorevole De Luca ha detto che noi siamo in contrasto con noi stessi perchè, mentre criticiamo il fatto che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ha agito semplicemente su 12 mila ettari, sosteniamo poi che il fatto che la Cassa abbia acquistato direttamente della terra ha influito a determinare l'aumento del prezzo della terra. È errato quello che diceva l'onorevole De Luca perchè, quando parliamo dell'aumento del prezzo della terra, non lo facciamo derivare solo dagli acquisti fatti direttamente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma lo facciamo derivare in modo particolare dallo acquisto che i contadini hanno fatto direttamente e che, se mal non ricordo, si aggira circa sui 300 mila ettari. L'onorevole Di Rocco per smentire questa nostra affermazione ha detto che l'aumento del prezzo delle terre è normale, è la conseguenza della domanda e dell'offerta. Ma egli ha dimenticato che nel primo fattore, cioè nella domanda, influisce per l'appunto il mutuo, il contributo, la presenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Siamo tutti d'accordo: il prezzo è determinato dalla domanda e dall'offerta. Ma è per l'appunto il fattore domanda che viene modificato attraverso questa legge a tutto favore del venditore. Anche qui, se non volete credere a quello che noi diciamo, credete a quello che dicono i vostri studiosi, credete a quello che ha scritto lo stesso annuario dell'INEA: « si tratta certamente di un elemento determinante di grande spicco, se è possibile rilevarne la presenza. Notiamo a questo proposito che per i terreni a prevalente produzione erbacea i più sensibili aumenti nei prezzi si sono riscontrati nelle zone più fertili ed idonee alla formazione della piccola azienda contadina ».

Nè si dica, come ha detto anche l'onorevole De Luca, che la pochezza e la modestia non potevano determinare l'aumento. Abbiamo già dimostrato che non si tratta di questo, perchè il problema interessa sia gli acquisti direttamente fatti dalla Cassa per la formazione della

piccola proprietà contadina sia gli acquisti fatti direttamente dai contadini.

Ma vi è un altro fatto. Io ho ancora nelle orecchie l'eco di quel che ogni volta ci è stato ripetuto quando si trattava di legiferare sull'ammasso per contingente. Noi dicevamo: lo ammasso che voi disponete non è sufficiente. Ci si rispondeva: è sufficiente, perchè basta che gli speculatori sappiano che c'è un ammasso perchè il prezzo sia difeso. Queste cose le abbiamo apprese da voi, ce le avete ripetute e noi oggi ve le ripetiamo. Se sono vere, è vera la conseguenza che la via che voi seguite è sbagliata. Anche qui, se non volete credere a noi e ai fatti, credete a quello che voi chiamate il Maestro con la M maiuscola, credete a quanto il professor Serpieri ebbe a scrivere nel lontano 1920, allorchè il problema della formazione della piccola proprietà contadina si poneva con urgenza maggiore o almeno pari a quella con cui viene posto oggi.

Se così stanno le cose, la conclusione che noi enunciammo in principio è vera. Ed allora non può che essere vera anche questa altra conseguenza: attraverso questa legge voi vi preoccupate di aiutare i proprietari e non i contadini. E che sia così lo dimostra l'articolo 11 della legge 1948 che l'onorevole Sturzo non ha chiesto di abrogare.

STURZO. Quale articolo?

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Le facilito il compito, senatore Sturzo: l'articolo 11 della legge del 1948 è di questo tenore: « Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati non si terrà conto nella applicazione del limite di una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone di cui all'articolo 1 nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto ». Il senatore De Luca, se fosse stato presente, sarebbe stato servito! Non sappiamo davvero quali argomenti avrebbe potuto portare per giustificare questa norma. Probabilmente, attraverso quella che egli chiama la sua logica, avrebbe potuto trovare pure una giustificazione a questo articolo, ma noi attendiamo che la giustificazione ci venga data dal proponente, senatore Sturzo, e dal Ministro dell'agricoltura.

In quale parte della nostra Costituzione è scritto, onorevole Ministro, che i proprietari i quali vendono terra per la formazione della piccola proprietà contadina non solo debbono risentire il beneficio del maggior prezzo, non solo debbono beneficiare del contributo dello Stato e delle facilitazioni creditizie, ma anche, qualora vi dovesse essere (come vi sarà, nonostante la vostra opposizione) una legge generale di riforma fondiaria, avrebbero diritto di tenere, oltre il limite consentito dalla legge, un quantitativo di terra pari a quella che hanno venduto? Ed allora, onorevoli colleghi, se è vero, come è vero, che quest'anno sono stati venduti circa 300 mila ettari di terra attraverso la legge per la formazione della piccola proprietà contadina, è altrettanto vero che sarebbero stati attraverso questo articolo 11 sottratti 300 mila ettari di terra alla legge generale di riforma fondiaria.

Debbo farvi rilevare anche che, quando fu proposto questo articolo 11, non sfuggì ad alcuni la gravità della norma, ma si disse: bisogna accettarla esclusivamente perchè la sua efficacia è limitata ad un anno. Poi il termine di un anno venne prorogato. E voglio ricordare infine, per un senso di giustizia distributiva, che questo articolo 11 non era in vigore nel momento in cui venne emessa la legge per l'opera per la valorizzazione della Sila, cioè la legge del 12 maggio 1950. Tanto è vero che gli espropri si orientarono specialmente su quelle terre che erano state vendute ai contadini. Poi cominciò l'andata a destra della Democrazia cristiana e, nella legge stralcio, vennero fatte salve le vendite avvenute per la piccola proprietà contadina. Oggi si vuole insistere su questa politica di destra ed anticonstituzionale. Mi pare che, arrivati a tal punto, dobbiamo parlarci chiaro e dire apertamente che questo disegno di legge non è fatto per la piccola proprietà contadina, ma per i grossi proprietari e per dar modo agli stessi di aumentare la riserva di terre. Questo dovevo dire per la prima parte del disegno di legge.

Vi è la seconda parte che è quella della quale si sono maggiormente occupati i colleghi di mia parte intervenuti nella discussione. È bene, per quei colleghi che non avessero seguito l'iter di questo disegno di legge, ricordare che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è del 5 marzo 1948 e che la Cassa

è l'organo il quale dovrebbe provvedere allo acquisto della terra, alla sua lottizzazione e alla rivendita a contadini singoli o associati. Non dimentichiamo, che la relativa legge venne inizialmente limitata all'Italia meridionale, che successivamente, il 5 maggio 1948, venne estesa al Lazio e alla Maremma, che poi, con legge 23 aprile 1949, è stata estesa a tutto il territorio nazionale. È opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su un fatto molto preciso, sull'articolo 4 della legge, il quale prevede le terre sulle quali la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina dovrebbe agire, cioè quali terre dovrebbe acquistare. L'elenco è molto lungo, va dalla lettera a) alla lettera f). Ecco l'elenco: a) terre di proprietà privata; b) terre patrimoniali dello Stato, delle Province e dei Comuni; c) terre patrimoniali dello Stato; d) terre patrimoniali delle Province e dei Comuni; e) terre di proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica, giusta l'articolo 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per i quali il Ministro dell'agricoltura può autorizzare la Cassa a procedere all'espropriazione; f) terre di proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1947, n. 1744, per i quali il Ministro per l'agricoltura può disporre l'espropriazione in favore della Cassa.

Ebbene, onorevoli colleghi, come mai la Cassa in sette anni di vita ha dimenticato quel lungo elenco di terre sulle quali poteva agire e si è fermata semplicemente alle terre di proprietà privata? Ma davvero, che potete farci credere o potete sostenere che non vi sono proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica, le cui terre dovevano essere espropriate? Ho letto stamattina sul « Messaggero », e me ne compiaccio e mi auguro che non resti una sola rondine quello che il « Messaggero » annunciava, che lei, onorevole Ministro, avrebbe disposto l'esproprio di alcune terre a danno di alcuni grossi proprietari delle Puglie inadempienti all'obbligo di bonifica. Ebbene, e durante questi sette anni perchè la Cassa non si è ricordata di queste terre? Perchè si è ricordata delle terre dei proprietari ai quali ha dato tutti i milioni di cui disponeva? Perchè non ha promosso un solo esproprio di terre da bonificare e non bonificate dai proprietari?

Ci si dice: abbiate fiducia. Ma tutta la nostra buona volontà di credere è smentita dai fatti: in sette anni le sole terre che sono state comprate sono quelle dei privati, e mai è stata espropriata la terra dei proprietari inadempienti.

Vorrei rilevare ancora, e vorrei dirlo soprattutto al collega Sturzo, che in questo lungo elenco di terre sulle quali dovrebbe agire, la Cassa per la piccola proprietà contadina, possono agire nello stesso tempo gli enti di riforma, i consorzi di bonifica e l'opera nazionale combattenti, tanto è vero che la notizia pubblicata dal « Messaggero » non riguarda un esproprio fatto dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ma un esproprio ordinato dal Ministero dell'agricoltura in base alla normale legge delle bonifiche del 1933. Allora, perchè creare un altro organo, non dirò un doppione, ma addirittura una sesta o settima copia, dato che tutti gli enti di riforma, i consorzi di bonifica, il Ministero dell'agricoltura, possono agire in questo senso? Se la Cassa è la brutta copia di organi che già esistono e se essa ha agito semplicemente nei riguardi della proprietà privata, ebbene, onorevoli colleghi, allora quanto dicevamo inizialmente è vero, cioè la Cassa ha favorito unicamente i proprietari che non trovavano altro compratore. Dove sono andate a finire le lettere e) ed f) della legge? Parliamoci chiaro: le lettere e) ed f) sono la maschera attraverso la quale si nasconde la realtà che voi perseguite con la lettera a), cioè l'acquisto della terra dei privati. Nè si dica che non era possibile applicare le lettere e) ed f) per mancanza di materia, perchè sappiamo e l'abbiamo denunciato ogni giorno, e si legge in ogni libro che tratti di bonifica, che ci sono centinaia di inadempienti agli obblighi di bonifica.

Un'altra considerazione: la Cassa è amministrata da un comitato presieduto dal Ministro dell'agricoltura e composto di due rappresentanti del Ministero del tesoro e di due del Ministero dell'agricoltura. Ebbene, a cominciare dall'onorevole Sturzo proponente, a finire all'onorevole Menghi, relatore, all'onorevole Carelli, all'onorevole De Luca, a quanti sono intervenuti nella discussione, tutti hanno ritenuto che la struttura di questo organo non è

la più aderente ai principi della democrazia né alla necessaria snellezza che un organo di questa natura dovrebbe avere. L'onorevole Sturzo ha concluso dicendo che « nutre fiducia che l'onorevole Ministro voglia modificare questa struttura burocratica ». L'onorevole Menghi ha detto di più. Infatti quella che, nel linguaggio misurato dell'onorevole Sturzo, era solo fiducia, nel carattere esuberante del collega Menghi è diventata addirittura certezza che il Ministro modificherà tutto questo. A me pare che è il Parlamento che fa le leggi, e perciò siamo noi che dobbiamo apportare alla legge tutte le modifiche che riteniamo necessarie.

Tra i poteri del Comitato elencati nell'articolo 4, vi è anche quello di fissare « la miglioramento del prezzo ». Voi avete qui sentito enunciare delle cifre, terreni comprati a 600 mila lire ad ettaro e venduti a 900 mila.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Preciso che la Cassa ha maggiorato in media del 9 per cento il prezzo di acquisto, essendo comprese in questo aumento tutte le spese compiute.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Io non ho nulla in contrario ad ammettere che l'aumento del prezzo sia stato del 9 per cento, ma constato che ai contadini, ai quali con una mano si finge di dare un aiuto, con l'altra mano si porta via il 9 per cento, cioè si aumenta il prezzo del 9 per cento. Siamo d'accordo che venga assorbito dalle spese relative, due atti notarili, due trascrizioni, ma il fatto resta ed il fatto è che sui contadini acquirenti grava il nove per cento in più di sovrapprezzo.

I contadini sono in mezzo a due fuochi. La Cassa non è un organo di aiuto e di ausilio, ma un intermediario e come tale dannoso per i contadini.

Un'altro elemento è opportuno accertare, dove avvengono di preferenza gli acquisti. Esaminando i dati si apprende che gli acquisti a preferenza sono avvenuti nelle Provincie dove la rendita è più limitata e dove quindi è più conveniente ai proprietari disfarsi della terra. Non intendo ripetere i fatti che abbiamo denunciato nella relazione e che dimostrano come questa legge venga utilizzata a

scopi di discriminazione e di corruzione, non ripeto nulla di tutto questo, però mi pare che gli argomenti di fondo che ho trattato dimostrano come la Cassa sia riuscita dannosa ai contadini e perciò noi proponiamo la soppressione della stessa. E poichè non vogliamo fare opera di critica sterile, ma favorire davvero, sia pure per queste vie traverse, l'accesso dei contadini alla terra, proponiamo — e abbiamo presentato degli emendamenti al riguardo — che gli enti di riforma esproprino tutte quelle terre (e vi è la legge per poterlo fare) che sono sottoposte all'obbligo di bonifica e non sono state espropriate, e lì dove gli enti di riforma non agiscono, l'esproprio venga fatto dall'O.N.C. Noi crediamo che in tal modo si possa cominciare a fare gli interessi dei contadini.

Ma dobbiamo essere molto chiari. Anche questi emendamenti che noi proponiamo non debbono servire ad eludere o comunque a ritardare la riforma fondiaria...

CARELLI. Quando non ci sono motivi di esproprio?

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Lei sa che motivi di esproprio ci sono nel 99 per cento dei casi. Se si espropriassero tutti i terreni per cui vi è motivo di esproprio, probabilmente avremmo fatto davvero un passo avanti nell'interesse dei contadini, ma il fatto è che dal 1933 ad oggi semplicemente questa mattina per la prima volta abbiamo letto che sono state espropriate alcune terre del Tavoliere delle Puglie.

ROLLALANZA. Ne ho espropriate tante di terre, nel Tavoliere, per l'O.N.C., in base alla legge Serpieri! (*Interruzione del senatore Pastore Raffaele*).

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Però non ha mai espropriato ai proprietari inadempienti.

ROLLALANZA. Sì, sempre attraverso la legge per l'O.N.C.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Comunque, onorevole Crollalanza, se tutto questo fos-

se vero, non dovremmo far altro che spingere il Ministro — lei d'accordo con noi — a seguire questa via, cioè ad espropriare le terre per le quali l'obbligo della bonifica non è stato adempiuto. Abbiamo ripetuto qui cento volte — e questa critica è venuta anche da altri settori — che i molti miliardi spesi nel ventennio per la bonifica non hanno dato i risultati sperati soprattutto per colpa dell'inerzia dei proprietari che non hanno eseguito le opere a loro carico. Se è vero tutto questo e se è vero che anche dopo il 1944 questo stato di cose ha continuato, soprattutto perchè i consorzi di bonifica sono regolati dal voto plurimo, è doveroso fare espropriare le terre dagli enti di riforma e dall'O.N.C. dove gli enti di riforma mancano.

Ma questo voi non volete farlo: voi volete i miliardi per comperare la terra a prezzo di mercato, il quale aumenta proprio per i contributi e per i crediti e di qui le conseguenze che denunciavamo all'inizio del nostro discorso. Solo così farete un passo a favore dei contadini. Ma la Costituzione vi impone altro: la via maestra dell'articolo 44, della riforma generale fondata sul vincolo generale e permanente alla proprietà terriera: la riforma per la quale i contadini italiani combattono da secoli, la riforma per la quale è stato versato molto sangue da parte dei contadini.

Quel sangue, non vi illudete, non può restare sterile: quel sangue darà i suoi frutti. La riforma fondiaria si dovrà fare perchè lo impone la Costituzione, si dovrà fare perchè lo impongono i contadini, si dovrà fare perchè i contadini questa conquista hanno fatta col proprio sangue, si dovrà fare perchè ormai gli operai sono vicini ai contadini per aiutarli e sorreggerli in questa che è la giusta via. Voi continuate a baloccarvi con la retorica e con le promesse. Onorevoli colleghi, la retorica ci ha stancati. Con la retorica nulla avete risolto. Basta con la retorica: cominciate l'azione, realizzate la riforma fondiaria. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori,

il Governo ringrazia l'illustre senatore Sturzo e l'egregio senatore Carelli per aver presentato due proposte di legge che ci hanno dato l'opportunità di meditare e discutere profondamente sul processo di formazione della piccola proprietà contadina dal 1948 ad oggi; ma il Governo deve anche richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che le due proposte di legge hanno una esclusiva portata finanziaria: quella del senatore Carelli si limita a trasferire la competenza del 10 per cento degli utili percepiti dalla Cassa depositi e prestiti dalla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, che ha già praticamente terminato le sue funzioni, alla Cassa della piccola proprietà contadina; quella del senatore Sturzo nel prorogare leggi esistenti provvede al loro finanziamento. Quindi sia ben chiaro che si è discusso di una legge vigente fino al 20 marzo scorso, cioè fino a pochi giorni or sono: legge che ieri la Camera dei deputati, approvando la proroga proposta dall'onorevole Gorini, ha confermato.

Questa premessa spiega perchè io non mi proponga di approfondire tutte le questioni qui poste. Nel nostro Paese circa il 45 per cento della superficie lavorabile — sono dati di stima aggiornati per l'occasione — è coltivata da contadini proprietari. Il 16 per cento circa da affittuari coltivatori diretti in affitto, il 15 per cento da mezzadri, l'11 per cento da coloni parziari e compartecipanti. Soltanto il 13 per cento è organizzato in aziende capitalistiche con salariati. Nel nostro Paese esiste perciò ancora una vastissima area che può essere teatro delle leggi intese alla formazione di nuova proprietà contadina. Come ripeto, il 55 per cento della superficie lavorabile non è posseduta dal coltivatore.

Ma è d'uopo ricordare, onorevole Spezzano, che soltanto una piccola parte di questa superficie è posseduta da grandi proprietari. Vi sono vastissime zone dove i contadini coltivano terreni di piccoli e medi proprietari. È quindi importante considerare la formazione della proprietà contadina anche dove esiste la piccola e media proprietà borghese.

Da ciò la necessità di distinguere tre momenti nell'azione di questa legge.

Il primo momento è quello delle esenzioni fiscali, che tutti concordemente accettano. È il momento più importante perchè, come ho

già avuto l'onore di comunicare in altra sede parlamentare, attraverso il processo di applicazione di questa legge si sono trasferiti 370 mila ettari di terreni. Di questi, 300 mila provenivano da proprietà non coltivatrice e 70 mila ettari costituivano scambi fra coltivatori. Ora, se i contadini acquistano con i loro mezzi, senza ricorrere al credito, cioè con i loro risparmi, sembra sia doveroso venire incontro a questa libera iniziativa, che rappresenta un grande vantaggio per tutti.

Secondo momento dell'azione legislativa intesa a formare nuova piccola proprietà è quello del credito, che prevede contributi nel pagamento degli interessi. Questo caso però si applica quando i contadini hanno già di che pagare almeno un terzo del prezzo d'acquisto dei terreni. I due terzi sono anticipati dagli Istituti di credito agrario. Questi, evidentemente, come amministratori del pubblico risparmio, hanno soprattutto il dovere di assicurarsi la restituzione del prestito; perciò è estremamente improbabile che siano così larghi da dare dei mutui per comprare delle terre ad un prezzo molto superiore a quello di mercato, il che significherebbe un canone insopportabile a carico dei contadini.

Il terzo momento è quello della Cassa: ma questa Cassa, di cui tanto si è parlato, è, purtroppo, una piccolissima cosa. Alcuni mesi or sono ho avuto l'onore di distribuire una esauriente relazione ai senatori della Commissione permanente per l'agricoltura: orbene la Cassa ha acquistato circa tredicimila ettari, dei quali dodicimila già assegnati, cioè venduti ai contadini. In un Paese che ha almeno sedici milioni di ettari di terreno veramente meritevoli di essere coltivati, in un Paese dove ogni anno si commerciano alcune centinaia di migliaia di ettari, mi sembra almeno imprudente affermare che, salvo casi sporadici, tredicimila ettari acquistati nel corso di sei anni possano aver determinato gravi fatti speculativi. Che poi, in Italia, l'acquisto in media di circa duemila ettari di terreni all'anno possa aver determinato un notevole e generale incremento del valore fondiario è convinzione che può attecchire soltanto nella mente di coloro che non hanno esperienze agricole.

Ora, l'altro punto della proposta di legge del senatore Sturzo riguarda i contributi per opere

di miglioramento fondiario. Va da sé che, se il contadino compera delle terre che non sono organizzate per la gestione familiare, avrà bisogno di fare opere di miglioramento fondiario, cioè di costruire case, di fare piantagioni, di sistemare il terreno e via dicendo. Per far ciò è colpevole provvedere il contributo dello Stato fino al 45 per cento del costo dell'opera? Evidentemente no! Quindi non posso ritenere che i senatori Spezzano e Grieco, relatori di minoranza, siano contrari alla concessione di contributi ai contadini, quando tali contributi, nella misura del 33 e del 38 per cento, vengono corrisposti normalmente a tutti i proprietari, e, da tutti i settori del Senato e della Camera, si levano voti insistenti per nuovi stanziamenti a questo fine.

Queste mie semplici considerazioni mi sembrano sufficienti per convincere l'Assemblea che le proposte di leggi finanziarie che stiamo discutendo si inseriscono perfettamente in un movimento legislativo che vuole completare e perfezionare la riforma e non certo sostituirla. Tanto più che, salvo la schietta voce del collega Liberali, tutti i colleghi dell'Assemblea hanno affermato di desiderare la formazione della piccola proprietà contadina, sia pure a date condizioni che ho cercato di enucleare per consentire al rappresentante del Governo di prendere degli impegni precisi.

Le condizioni sono le seguenti:

1) che la piccola proprietà si formi nel suo luogo economico, cioè in un ambiente adatto per il suo sviluppo. In proposito posso assicurare il Senato che nella mia qualità di Ministro ho scoraggiato molti colleghi di tutte le parti — si noti bene — di tutte le parti, con i quali ho avuto l'onore di discutere problemi di formazione della piccola proprietà contadina, quando ritenevo che, proprio per le ragioni fatte presenti in particolare dai senatori Carelli, Spezzano e altri, non ricorressero le condizioni per poter dar vita a delle vitali aziende contadine;

2) che non si spezzino unità aziendali organiche, le quali abbiano, quindi, serie ragioni per sopravvivere. Anche su tale punto posso dirvi che sono d'accordo: e mi sembra che il senatore Sturzo, sia per quello che ha scritto nella relazione, sia, e soprattutto, per quel mol-

tissimo che ha scritto su questi problemi nei lunghi anni della sua carriera di uomo politico, condivida questo giudizio;

3) che la proprietà contadina di nuova formazione sia assistita tecnicamente e finanziariamente. Su questo punto vi ho preceduti (*rivolto ai settori della sinistra*); e perchè? Perchè ho costituito un Ispettorato generale per la cooperazione agraria, e, nelle provincie dove si è formata nuova proprietà contadina in misura cospicua, abbiamo nominato un addetto alla cooperazione agraria con l'esclusivo compito di assistere la proprietà contadina;

4) che il canone di riscatto sia sopportabile. L'onorevole Grieco dovrebbe sapere che almeno su questo argomento non dovrei essere sospetto perchè ho firmato con lui un ordine del giorno...

GRIECO, *relatore di minoranza*. Di cui si è però pentito.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non me ne sono pentito affatto. Se ben ricorda l'ho presentato io ed ella si è unito a me in quel voto, approvato dal Senato, nel quale si stabilisce che nelle zone di riforma fondiaria il canone di riscatto deve essere sopportabile dal contadino, perchè sarebbe un tradimento dare vita a nuove aziende contadine e poi metterle in condizioni di morire;

5) la quinta e ultima condizione è che non vi siano speculazioni ed aumenti artificiosi di prezzi. È il cavallo di battaglia della relazione di minoranza; ed io debbo riservare a così autorevoli rappresentanti della minoranza una risposta non fuggevole e tanto meno elusiva. Dunque che non vi sia speculazione. Ora che cosa si intende per speculazione? Si intende il diritto dei cittadini di vendere e di comprare, cioè di scambiarsi col loro denaro le loro terre? Evidentemente no; sono quindi esclusi dalla speculazione i 370.000 ettari di terreni già passati ai contadini, che rappresentano la quasi totalità del fenomeno che stiamo esaminando.

La speculazione, cioè l'aumento artificioso di prezzo, può esservi quando l'organizzazione di coloro che sperano di acquistare le terre e le organizzazioni di coloro che vogliono venderle

creano un mercato artificiale allo scopo di realizzare il trapasso.

Ora l'esame compiuto sui 13.000 ettari che la Cassa per la proprietà contadina ha comperato durante gli ultimi sei anni, alla media di duemila ettari all'anno, porta alla conclusione che le critiche qui fatte nascono da una assai imperfetta conoscenza della realtà: ad esempio l'onorevole Fantuzzi (anch'egli assente e così poco desideroso di conoscere le risposte alle sue domande, onde la rampogna fatta dall'onorevole Spezzano mi trova consenziente) considerava ieri il bosco della Saliceta; ma presente è l'onorevole Pucci che conosce come me i cinquecento ettari dove si è compiuta, con il lavoro dei braccianti e senza l'intervento della Cassa per la proprietà contadina, una delle più belle trasformazioni fondiarie che conosce la provincia di Modena e forse tutta la valle padana.

Questi autentici braccianti, tutti poverissimi, armati soltanto della loro forza di lavoro, costituitisi in cooperativa, facendo sacrifici leggendari, hanno comperato nell'anno 1948 quel bosco servendosi di un prestito di 47 milioni e, nell'anno 1954, hanno avuto un prodotto lordo di 111 milioni di lire. In un solo anno questi braccianti italiani hanno prodotto 7.000 quintali di grano, alcune decine di migliaia di quintali di barbabietola, ed hanno dato lavoro a donne e braccianti fuori della cooperativa per circa 46.000 ore lavorative.

PUCCI. Sono stati esclusi i braccianti poveri di Camposanto. Quella cooperativa è fasulla.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Poichè la sua affermazione vale almeno quanto la mia, mi rimetto, dato che su questi problemi è bene che il Senato appuri i fatti, ad una Commissione d'indagine la cui nomina spetta all'onorevole Presidente del Senato.

PUCCI. Faccia includere nella Commissione anche il Sindaco di Camposanto.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sono rimesso all'alta autorità del Presidente del Senato.

Signor Presidente, se ella mi consente, prima di continuare vorrei dire che sono rimasto sconfortato dalla risposta del senatore Pucci. Questa amarezza nasce da sentimenti che vanno al di là della piccola vicenda umana dei braccianti della Saliceta, alla quale ho partecipato: nasce dal non vedere riconosciuto il lavoro dell'uomo. Quando una così luminosa conquista viene negata per ragioni che qui non voglio sindacare, provo amarezza.

Continuando sul punto quinto, ripeto che le argomentazioni svolte dimostrano la loro tecnica inconsistenza, dato che tutto questo dramma della speculazione cade su questi tredicimila ettari. In questi tredicimila ettari è compreso il caso citato dall'onorevole Carelli, uno dei più importanti nella breve storia della Cassa. Un principe possedeva in Italia circa mille ettari di terreno appoderato, tra i più fertili della provincia di Macerata, verso il mare. Chi poteva essere l'acquirente di mille ettari di terra in Italia, quando il Governo afferma, come ripeto qui, che ha già preparato il disegno di riforma fondiaria generale? Evidentemente nessuno. Quindi se c'è un monopolista, è il monopolista dei compratori, non dei venditori: e questo monopolista a rovescio è la Cassa della piccola proprietà. E quando il proprietario ha offerto la sua proprietà, la Cassa ha aspettato molti mesi, nonostante le pressioni, e ciò perchè si proponeva di ottenere ed ha ottenuto una riduzione nel prezzo. Da ciò l'utilità di avere una Cassa la quale, in particolari casi e circostanze, realizza il sogno dei contadini.

E vengo alla conclusione.

Queste due proposte di legge, che ripeto sono essenzialmente finanziarie, non tendono ad eludere la riforma. Il Governo, nel confermare che presenterà il suo progetto di legge la cui elaborazione tecnica è già compiuta, ricorda che con i dieci miliardi della Cassa, che verranno erogati in cinque anni, si potranno comprare soltanto poche migliaia di ettari all'anno; inoltre, questi fondi saranno destinati prevalentemente a quelle zone collinari e montane dove la mezzadria si dimostra impossibile e dove noi abbiamo tutta la convenienza di creare una vitale proprietà contadina.

In proposito ricordo, per dimostrare la nostra buona volontà, che abbiamo già invitato

l'Opera nazionale combattenti a fare una serie di indagini e rilievi sull'Appennino toscano per procedere all'esproprio dei poderi abbandonati e darli in proprietà ai contadini. Questo vi dimostra che non si tratta di improvvisazione, ma di una impostazione alla quale noi rimaniamo fedeli.

In merito all'articolo 11, il Governo è contrario alla proroga.

Voglio altresì ricordare che le terre demaniali, onorevole Spezzano, sono state oggetto di un disegno di legge che l'attuale Ministro per l'agricoltura ha presentato da molti mesi alla Camera dei deputati e che proprio la parte che lei rappresenta ha mandato dalla Commissione in Assemblea e inoltre su di esso è stata chiesta la sospensiva e, per due voti vaganti, la sospensiva è stata accordata.

Debbo infine ricordare che l'Opera nazionale combattenti fino a qualche tempo fa aveva delle proprietà a mezzadria, sulla stregua di qualsiasi altro proprietario di terra. Ora lo scopo dell'Opera nazionale combattenti è quello di espropriare e di assegnare la terra ai contadini, esattamente come avviene per la Cassa. Il passaggio di proprietà, di regola, deve essere contestuale. E sono lieto, senatore Sturzo, di poterne rendere qui pubblica testimonianza: la Cassa compera e, nello stesso momento in cui opera, vende ai contadini.

E noi non andiamo a comperare le terre se non abbiamo la dichiarazione scritta — e il senatore Carelli, nella sua qualità di ispettore agrario, lo sa — che il contadino è contento di acquistare e di pagare quel canone; la dichiarazione deve essere singolarmente firmata (non si tratta, quindi, di firme collettive di dubbia natura). Questo è un fatto eccezionalmente importante, perchè la Cassa compera soltanto i terreni che i contadini chiedono, al prezzo che essi stessi dicono di poter pagare.

GRIECO, *relatore di minoranza*. E il 9 per cento di spese? Lei deve perdonarmi l'interruzione.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È stata una vera cortesia da parte sua ricordarmi questo argomento per la mia tesi assai efficace, che probabilmente avrei dimenticato.

L'Opera nazionale combattenti aveva cospicue proprietà, per esempio Alberese, dove mezzadri dell'Opera nazionale combattenti si trovavano ad essere vicini di casa dei nuovi proprietari degli Enti di riforma, e questi ultimi dell'Ente Maremma avevano già avuto la proprietà per la legge del 1950 nel 1952, mentre le terre acquisite dall'Opera fin dal 1925 non erano ancora state assegnate.

CROLLALANZA. Si tratta di situazioni diverse, onorevole Ministro. Quelle sono gestioni patrimoniali che consentono l'assistenza ai combattenti. Non sono terre dell'Agro pontino, del Tavoliere, del Volturno.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Alla Camera dei deputati l'onorevole Viola sollevò la stessa eccezione. Condussi allora una indagine dalla quale risulta che questa distinzione fra terre da assegnare e da non assegnare ai contadini non è determinata dalla legge.

Comunque sia, è ben certo — e lei lo riconoscerà — che non vi era, nè vi è, ragione per cui l'Opera nazionale combattenti continuasse a tenere decine di migliaia di ettari di terre in proprietà, conducendole a mezzadria o con rapporti contrattuali non ben definiti, senza pagare tasse allo Stato ed ai Comuni.

CROLLALANZA. Onorevole Ministro, consideri che la proporzione fra le opere di trasformazione fatte dall'Opera nazionale combattenti come imprenditore e finanziatore per conto dei contadini è quelle riguardanti le aziende a gestione patrimoniale e per consentire degli utili destinati ad ulteriori trasformazioni fondiari è di circa il 10 per cento. È ben diversa la situazione!

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono dolente di non poter condividere il suo punto di vista. Mi tengo a disposizione per darle i chiarimenti del caso. Comunque l'Opera nazionale combattenti ha assegnato o sta assegnando le terre già trasformate ai contadini.

Tutto ciò vi dimostra che il Governo ha l'autentica volontà di assegnare ai contadini le terre di cui dispone e di cui viene in pos-

sesso senza creare conflitti e senza alimentare contrasti che sono già per loro natura assai tristi.

L'onorevole Grieco ha voluto domandarmi perchè la « Cassa » aumenta del 9 per cento il prezzo di acquisto dei terreni.

Rispondo che tale maggiorazione è destinata a coprire le spese relative alle seguenti voci: oneri legali e notarili per la stipulazione degli atti di acquisto e di rivendita; registrazione e trascrizione degli atti di acquisto; elaborazione dei piani di lottizzazione e di frazionamento; oneri generali della « Cassa », dato che, come è noto, trattasi di organo autonomo con proprio bilancio.

Aggiungo che la « Cassa » ha creato un servizio di assistenza tecnica ai contadini ed anche ciò, quindi, spiega largamente la circostanza.

Signor Presidente, ho finito o, meglio, non avrei finito per le molte cose che vorrei dire ma tutti abbiamo il vivo desiderio di ascoltare la parola animatrice e illuminatrice del senatore Sturzo per cui mi taccio e concludo dicendo che l'agricoltura ormai in tutto il mondo si dimostra essere un fatto familiare.

L'agricoltura di tipo capitalistico in Europa è ormai un fatto sporadico. La troviamo quasi soltanto nell'Ile de France e nella Val Padana. Ma vi sono interi Paesi, come la Germania occidentale, il Belgio, l'Olanda, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, il Canada e grandissima parte degli Stati Uniti, dove l'agricoltura è un fatto familiare. Nell'agricoltura l'organizzazione di tipo capitalistico, a lungo andare, non regge e neanche quella di Stato, come dimostrano fatti recenti che sarebbe estremamente interessante esaminare. Ciò non toglie che nello stesso tempo, perchè l'agricoltura familiare possa avere un destino, è necessario che sia assistita vigorosamente da cooperative che realizzino un ideale di solidarietà, onde vi siano due aziende: alla base un'azienda familiare di primo grado, accompagnata da una pluralità di aziende collettive, cooperative di secondo grado.

È per questa speranza che io mi auguro che il Senato accordi la sua approvazione al disegno di legge presentato dal senatore Sturzo ed a quello del senatore Carelli, con gli emendamenti che il Governo ha avuto l'onore di pre-

sentare. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di iniziativa dei senatori Carelli ed Elia. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Articolo unico.

Le somme versate e quelle che andranno a maturare ai sensi dell'articolo 65 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, a favore della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti intitolata: « Cassa di colonizzazione per l'Agro romano avente gestione autonoma » sono devolute alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Passiamo ora al disegno di legge di iniziativa del senatore Sturzo.

Ha chiesto di parlare, nella sua qualità di proponente, il senatore Sturzo. Ne ha facoltà.

STURZO. Dirò poche parole, dopo una discussione così larga e dopo l'esauriente risposta tanto del relatore di maggioranza quanto del Ministro. Io desidero soltanto far notare che il mio disegno di legge non è da potersi mettere in contrasto con la riforma agraria fatta e da farsi, perchè sono due sistemi e due orientamenti diversi. Questo è semplicemente un provvedimento particolare che, come avete letto nella mia relazione, veniva iniziato dopo uno scambio di idee alla Giunta consultiva per il Mezzogiorno, dove si era notato che la Cassa per la proprietà contadina aveva impiegato la maggior parte dei fondi in altre zone, lasciando

il Mezzogiorno molto indietro, pur essendo stato fatto il primo decreto istitutivo proprio per il Mezzogiorno. La estensione ad altre Regioni venne in un secondo tempo. Si tratta, adunque, di incanalare verso il Mezzogiorno una parte delle agevolazioni statali da assegnare alla Cassa della proprietà contadina, e provvedere in tempo alle necessarie modifiche alle leggi che la regolano. Questa è l'origine della modesta proposta di legge che vi sottoponevo un anno fa. Intanto, il 20 marzo di quest'anno è venuta a scadere non solo la legge istitutiva, ma anche le successive proroghe per la piccola proprietà contadina in genere e per la Cassa in ispecie, comprese le disposizioni che riguardano la parte creditizia ed i concorsi dello Stato; mentre si erano prorogate solo per due anni le agevolazioni fiscali con la legge dell'agosto scorso. M'ero interessato a far discutere sollecitamente la mia proposta di legge per poter così provvedere anche ai fondi senza i quali sarebbe cessata la funzionalità delle leggi stesse sulla proprietà contadina. Nel fare l'esame di queste leggi ho trovato che c'erano delle manchevolezze per quanto riguarda la estensione dei crediti e delle agevolazioni fiscali non solo all'acquisto della proprietà ma anche alla necessaria trasformazione produttiva di tale proprietà. Infatti, se si fa l'acquisto del terreno e poi non si hanno i mezzi per fare le coltivazioni, per costruire la casetta, la stalla, il fienile, ecc., se si dà un terreno insomma senza dare la possibilità di ridurre questo terreno in una proprietà utile e produttiva, a nulla varranno i denari spesi per l'acquisto.

Non intendo, in queste poche parole, ritornare sulle varie obiezioni fatte al sistema della piccola proprietà, avendo il Ministro e altri oratori risposto esaurientemente. Non ha alcuna consistenza l'accusa di incostituzionalità della proposta di legge. L'articolo 44 della Costituzione stabilisce la facoltà del potere legislativo a mettere dei vincoli e delle limitazioni alla proprietà, ma non fa divieto di stabilire per legge tutte quelle altre disposizioni dirette alla formazione e allo sviluppo della piccola o media proprietà. La parte, per così dire, nuova della Costituzione è la possibilità di imporre vincoli alla proprietà, poichè, avendo stabilito che la proprietà è rispettata, la Costi-

tuzione doveva stabilire che, nonostante il rispetto per il diritto alla proprietà, si potevano a scopo sociale anche imporre dei vincoli e stabilire le limitazioni. Il mio rispetto alla Costituzione non è inferiore a quello dei colleghi; non solo la rispetto ma desidero sia rispettata dagli altri e anche dal Governo, e che sia attuata per la parte non ancora attuata.

La mia proposta fissa la proroga della funzionalità della Cassa in parola al 1959; il Governo propone di portarla al 1960; non ho obiezioni al riguardo. Mi sono limitato a proporre la proroga, perchè l'attuale organizzazione dell'Istituto non mi soddisfa e per il lato amministrativo e per quello tecnico. Non volendo proporre una riforma della Cassa che avrebbe complicato la proposta di legge ed avrebbe portato forse dei contrasti che io volevo evitare, non perchè mi dispiacciono i contrasti e le discussioni — voi, onorevoli colleghi, ben sapete che i contrasti li affronto francamente — ma per realizzare più sollecitamente i fini propostimi con questa legge, specie per il Mezzogiorno e le Isole, mi sono limitato ad augurare che il Ministro competente avesse apportato delle modifiche all'istituzione della Cassa. Del resto non ho mancato di segnalare più volte nei miei vari interventi giornalistici la non opportuna presidenza della Cassa, quale ente finanziario, da parte del Ministro. Io non ammetto questa specie di combinazione che è in uso, alterando quello che è il carattere politico del Ministro in un'attività amministrativa finanziaria e tecnica quale è quella di un istituto di credito.

Pertanto, in questa sede, per quanto riguarda la Cassa, mi sono limitato a chiedere la proroga unicamente per avere lo strumento necessario per attuare le disposizioni legislative dirette a vantaggio della formazione della piccola proprietà contadina, specialmente nel Mezzogiorno. A questo scopo, ho proposto che la metà delle somme destinate alla Cassa sia impiegata nel Mezzogiorno e metà nelle altre Regioni per compensare il limitato intervento degli anni scorsi per cui la maggior parte delle somme della Cassa era stata destinata nelle Province del centro-nord.

Detto questo, debbo semplicemente aggiungere alcune osservazioni per quanto riguarda

certi emendamenti. Anzitutto debbo ringraziare il senatore Trabucchi di avere ritirato il suo primo emendamento trasformandolo in un altro secondo emendamento, che dichiaro di accettare. Il senatore Trabucchi, d'accordo col Ministro delle finanze, in un primo tempo si era opposto alla proroga delle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina oltre i termini della legge 6 agosto 1954. Ora, accettando i nuovi termini fino al 1960 anche per la legge fiscale, esclude che tale legge subisca delle modifiche a causa della maggiore estensione data nel mio disegno di legge a simili agevolazioni. Tale richiesta fatta dal Ministero delle finanze ha due motivi: uno che riguarda le entrate fiscali per le maggiori agevolazioni che avrei io dato a settori non contemplati dalla legge in vigore; l'altro per motivi di carattere tecnico, mancando nel testo da me proposto particolari accorgimenti di applicazione in modo da evitare incertezze e controversie. Non sono convinto del primo motivo; accetto il secondo punto perchè non desidero che una questione simile venga oggi a ritardare l'approvazione della proposta di legge.

Accetto l'emendamento al primo articolo che riguarda il termine al 1960. Io avevo proposto il 30 giugno 1959, fissando entro tale termine gli stanziamenti della spesa, a partire però dal presente esercizio. La mia proposta di legge era stata preparata l'anno scorso e quindi l'esercizio 1954-1955 veniva compreso; ad anno finanziario avanzato non si trova capienza alla spesa per il 1954-55; così la proroga di un altro anno è giustificata. Ho delle perplessità sulla cifra stanziata per l'esercizio 1955-56, mi sono piegato alle esigenze di bilancio. Pertanto dichiaro di accettare il testo del primo articolo proposto dal Governo ed emendato dall'onorevole Trabucchi ed altri. Prego anche la Commissione per l'agricoltura di accettarlo.

Prima di concludere, debbo agli oppositori una risposta che mi riguarda personalmente. La mia esperienza, egregi colleghi dell'opposizione, forse è un po' troppo antica, ma debbo dire che, essendomi nei miei primi anni di attività sociale in Sicilia occupato sempre di questioni agrarie e della formazione della piccola proprietà contadina, per quel che allora

si diceva quotizzazione del latifondo, ebbi occasione di constatare che, nelle zone dove esistevano casse rurali e altri istituti di credito agrario ai contadini, la piccola proprietà derivante dalle quotizzazioni sopravvisse e superò i pericoli della mancata coltivazione e dell'abbandono. Invece là dove non c'erano istituti di credito adatti alle esigenze della piccola proprietà contadina, una parte dei quotisti lasciò le quote incoltivate o le cedette. Nè queste furono comprate dai vecchi proprietari: spesso lo furono dai quotisti vicini che poterono arrotondare la loro proprietà dai tre ai sei ai dodici ettari; alcuni dei quali fecero fortuna proprio per l'acquisto delle quote abbandonate. Tale abbandono, invero, accadde per due motivi. Nel mio paese una prima quotizzazione fu fatta nel 1892 (avevo 21 anni), e parecchie quote furono rivendute o abbandonate perchè anche dei quotisti allora emigravano in America. Parecchi invece non ebbero sufficienti aiuti e assistenza ovvero ebbero in sorte terreni inadatti. Quando però il Banco di Sicilia fu autorizzato a estendere il credito agrario nei piccoli centri ed aiutò le casse rurali e popolari, allora le proprietà quotizzate fino al 1922 ebbero mezzi per svilupparsi e molti piccoli poderi sono tuttora in piedi e anche fiorenti. Questa mia locale ed isolana esperienza dimostra che, anche senza gli aiuti del Governo, quando si vuole e si sa fare, si arriva ad ottenere quel che non si può ottenere anche quando, pur mettendo il Governo fondi a disposizione, si manca di organizzazione e di assistenza.

Questo ho voluto dire in risposta a chi ha sospettato che io abbia voluto proporre una legge il cui risultato finale andrebbe a vantaggio dei proprietari, e nel Mezzogiorno dei latifondisti.

È bene tenere presente che la Cassa per la piccola proprietà contadina ha operato principalmente in Toscana, in Emilia e in Romagna, pochissimo nel Mezzogiorno, per nulla in Sicilia, e quindi non possiamo dire che una seria esperienza sia stata fatta nel Mezzogiorno, tranne in limiti molto modesti. Nell'alta Italia si è operato a volte in zone veramente ben coltivate, ed è stata distribuita ai contadini terra già a coltura intensiva. Vice-

versa nel Mezzogiorno, quando si sono fatte delle quotizzazioni, si sono fatte nel latifondo, che era coltivato estensivamente. Il contadino che ha avuto la sua quota, ha potuto fare un suo piccolo vigneto, un piccolo agrumeto od orto anche, se vi ha trovato l'acqua, e poco a poco si è formata una proprietà coltivata intensivamente; cosa diversa dalla pura e semplice coltivazione spesso di rapina, chiamata così, che mira unicamente a produrre quel frumento che serve per l'alimentazione domestica.

Questo ho voluto dire per evitare l'impressione che si è cercato dare da qualche oratore, riferibile nè al mio passato, nè alle mie idee, quella di volere attraverso un Istituto agevolare i proprietari terrieri facendo vendere da questi i loro terreni ad un prezzo alto per poi ricomprarli dai contadini a prezzi inferiori.

Tutto questo veramente è una costruzione che dal punto di vista realistico per il Mezzogiorno non è assolutamente applicabile e dal punto di vista dell'iniziativa mia personale non è assolutamente pensabile. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Invito ora la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'ordine del giorno presentato dai senatori Liberali, Negri, Mariani e Caldera.

MENGHI, relatore di maggioranza. La Commissione è contraria all'ordine del giorno Liberali per il fatto che, pur accettando il voto che si generalizzi presto la riforma fondiaria, non può assolutamente associarsi all'implicita condanna della legge sulla piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Invito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, considerato che i provvedimenti contemplati dalle leggi per lo sviluppo della piccola proprietà contadina non hanno dato quei risultati che le leggi stesse promettevano;

considerato che la Costituzione ed i ripetuti impegni del Governo rendono doverosa ed urgente la realizzazione della riforma fondiaria;

invita il Governo a presentare al più presto al Parlamento un progetto di legge per la riforma fondiaria fondata sul vincolo generale e permanente, nel quale disegno dovrebbero essere assorbite anche tutte le leggi finora emanate per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Con le modifiche e le integrazioni della presente legge sono prorogati fino al 30 giugno 1959 il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e le leggi successive a favore della formazione della piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Con le modificazioni e le integrazioni recate dalla presente legge sono prorogate fino al 30 giugno 1960 le disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, contenute nel de-

creto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, modificate con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e con le leggi 23 aprile 1949, n. 165, 29 luglio 1949, n. 473, 22 maggio 1950, n. 144, 20 novembre 1951, n. 1354, 11 dicembre 1952, n. 2362, e 6 agosto 1954, n. 604 ” ».

PRESIDENTE. Un emendamento sostitutivo dell'intero articolo è stato anche presentato dai senatori Trabucchi, Braccesi, Selvaggi, Spagnolli, Tomè e Cenini. Tale emendamento è stato però sostituito con altro a firma dei senatori Trabucchi, De Bosio, Cenini ed altri. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Il primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente testo: « Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960 ».

” Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. Quando il senatore Sturzo ha presentato il suo disegno di legge non era stata approvata, neppure dal Senato, quella che è poi diventata la legge 6 agosto 1954, n. 604, che ha riordinato completamente, dal punto di vista finanziario, le esenzioni inerenti agli atti di acquisti per la formazione della piccola proprietà contadina.

E per questo che si è reso necessario rivedere il testo dell'articolo in modo da coordinare le due disposizioni di legge. Contemporaneamente la proposta tende a seguire quello che è stato un principio sempre seguito dal Senato: tener distinte le disposizioni finanziarie

dalle altre disposizioni. Per ciò il nuovo articolo comprende una prima parte che è strettamente finanziaria, la proroga al 30 giugno 1960 delle esenzioni e delle facilitazioni di natura fiscale. Una seconda parte dispone la proroga fino alla stessa data delle altre disposizioni per la formazione della piccola proprietà contadina, portate dalle norme non fiscali della legge 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni, con la precisazione che le altre modificazioni di cui alla presente legge ineriscono non alla parte finanziaria ma alla parte sostanziale. Il Ministro mi ha chiesto qualche minuto fa di introdurre nel testo dell'emendamento, dopo le parole: « e successive modificazioni » le altre: « salvo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo stesso ». Nessuna difficoltà ad aderire a questa richiesta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. Desidero sapere anzitutto se il Governo ritira il suo emendamento ed aderisce a quello modificato del senatore Trabucchi. In questo caso la Commissione accetta l'emendamento del senatore Trabucchi.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo ritira il suo emendamento ed accetta quello del senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Fantuzzi ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 11, un articolo 11-bis del seguente tenore:

« L'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è soppresso ».

Tale articolo aggiuntivo dev'essere discusso prima dell'emendamento del senatore Trabucchi, perchè di più ampia portata.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Se il senatore Trabucchi precisasse nel suo emen-

damento che si intende prorogare il decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, fatta eccezione per l'articolo 11, che verrebbe abrogato, ritirerei l'articolo aggiuntivo, che resterebbe assorbito.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Per maggior chiarezza formulo così l'emendamento all'articolo sostitutivo da me proposto:

« Aggiungere, nel secondo comma, alle parole: " e successive modificazioni " le altre: " esclusa la disposizione dell'articolo 11 del decreto legislativo stesso " ».

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, ritira il suo emendamento?

SPEZZANO, *relatore di minoranza*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la formulazione proposta dal senatore Trabucchi?

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura, nel testo modificato, dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dai senatori Trabucchi ed altri.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1954, n. 604, è sostituito dal seguente testo: « Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960 ».

Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'ar-

articolo 11 del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 2.

Una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'Intendente di finanza e da un dottore agronomo o, in mancanza, da un perito agrario, designato dalle rispettive associazioni di categoria, verifica l'idoneità del fondo a favorire la formazione della piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione colturale, dei limiti di imponibile catastale e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile.

PRESIDENTE. Dai senatori Spezzano, Grieco, Ristori, Fantuzzi, Fabbri, Grammatico e Bosi è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Poichè il senatore Spezzano ha già svolto nel corso del suo intervento tutti gli emendamenti presentati dalla minoranza, invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento soppressivo dell'articolo 2.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 presentato dai senatori Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

È stato presentato inoltre un emendamento da parte del Governo tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Art. 2.

L'Ispettore provinciale dell'agricoltura verifica l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina, tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e del rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del Codice civile.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito all'approvazione dell'articolo 2 nel testo proposto dal Governo, s'intendono preclusi i seguenti emendamenti, presentati rispettivamente dai senatori Trabucchi ed altri e Spezzano ed altri:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Agli effetti di cui alla presente legge qualora sia richiesto l'accertamento della idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina anche in relazione alla attività svolta dall'acquirente e alla composizione della sua famiglia l'accertamento sarà effettuato dall'ispettore agrario provinciale ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 ”.

TRABUCCHI, BRACCESI, SELVAGGI, SPAGNOLLI, TOMÈ, CENINI »;

« Inserire, in luogo dell'articolo 2, il seguente articolo:

” Nell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, alle parole: 'e dal dirigente locale dell'U.P.S.E.A.', sono sostit-

tuite le parole: 'e da un dottore agronomo, o, in mancanza, da un perito agrario designato dalle rispettive associazioni di categoria' ».

SPEZZANO, GRIECO, RISTORI, FANTUZZI, FABBRI, GRAMMATICO, BOSI ».

Si dia ora lettura dell'articolo 3.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 3.

A tutti gli effetti di legge sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina:

a) la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del compratore od enfiteuta, il ricovero degli animali, la conservazione e lavorazione dei prodotti;

b) le opere di miglioramento fondiario, quali il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo da parte dei senatori Trabucchi, De Bosio ed altri. Tale emendamento tiene luogo di quello parzialmente sostitutivo già proposto dagli stessi senatori. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Agli effetti della presente legge sono considerati atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina anche le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del compratore o dell'acquirente del diritto dell'enfiteuta, il ricovero degli animali, la conservazione e lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi ha facoltà di svolgerlo.

TRABUCCHI. La ragione di questo emendamento si riconnette a quanto è stato deliberato nel primo emendamento. Nel testo del senatore Sturzo è detto: « ad ogni effetto di legge ». L'emendamento precisa ai soli effetti della presente legge, perchè agli effetti delle leggi tributarie vale quanto è stabilito nella legge dell'agosto numero 604. L'argomento è già stato chiarito anche dal senatore Sturzo.

Si è voluto inoltre precisare che si deve trattare sempre di opere di miglioramento fondiario.

I concetti comunque sono quelli di cui al disegno di legge Sturzo, sempre chiarito che i problemi finanziari esulano da queste disposizioni di legge in quanto sono regolati dalla legge numero 604.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dai senatori Trabucchi ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

S'intende precluso l'emendamento dei senatori Spezzano, Grieco, Fabbri, Grammatico ed altri, tendente a sopprimere, nella lettera b) dell'articolo 3, le parole: « quali il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ».

PASTORE RAFFAELE. Ho presentato un emendamento, che desidero svolgere.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, che fra l'altro è stato presentato non corredato delle firme regolamentari, non può essere svol-

to, perchè precluso dalla votazione testè avvenuta sull'emendamento presentato dai senatori Trabucchi, De Bosio ed altri.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 4.

I prestiti con il concorso statale negli interessi per la conduzione e per la dotazione della piccola proprietà contadina, sono concessi previo parere tecnico dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

La liquidazione del concorso statale negli interessi è effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario.

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” I prestiti con il concorso statale negli interessi per l'acquisto delle scorte vive e morte occorrenti per la dotazione della piccola proprietà contadina sono concessi previo parere tecnico del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

” La liquidazione del concorso statale negli interessi è effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nei modi regolamentari vigenti per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario ” ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 proposto dal Governo

ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 5.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista.

Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto è previsto all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'Istituto di credito.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 6.

La « Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina » istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni.

La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale ed è limitata al 40 per cento della somma mutuata.

La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della

Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Grieco, Ristori, Fantuzzi, Fabbri, Grammatico, Mancino e Bosi hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è soppressa. Le norme per la liquidazione saranno stabilite con regolamento da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro ” ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non può accettare l'emendamento, sia per la sua sostanza, sia per la procedura, perchè si tende ad abolire attraverso un inciso un'intera legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è anch'esso contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, proposto dai senatori Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” La 'Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina' istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a prestare fidejussione sui mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni limitatamente alla parte del mutuo che superi i due terzi del valore cauzionale del fondo.

” La fidejussione ha carattere sussidiario dell'obbligazione principale.

” La valutazione dei terreni per il cui acquisto viene concesso il mutuo con la fidejussione della Cassa è fatta congiuntamente da questa e dall'Istituto di credito agrario che concede il mutuo.

” Con apposite convenzioni tra la Cassa e gli Istituti si determineranno il volume delle operazioni da compiersi dagli stessi e le altre condizioni per la prestazione della garanzia ” ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo 6 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 7.

L'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 6 della presente legge avrà inizio col 1° gennaio o col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del prestito. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito

agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante il detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in un mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in egual periodo.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano, Ristori, Fabbri, Grammatico e Bosi, hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Grieco, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 8.

In esecuzione della presente legge, è autorizzata la iscrizione, negli stati di previsione della spesa, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire sei miliardi, in ragione di lire 200 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere

dall'esercizio finanziario 1954-55 ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge;

b) lire un miliardo, in ragione di lire 200 milioni all'anno, per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire per la concessione, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di un sussidio in misura non superiore al 10 per cento, nella spesa d'acquisto dei terreni e della casa d'abitazione alle condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362;

c) un miliardo, in ragione di lire 200 milioni all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, per la concessione del concorso dello Stato nella misura del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

d) lire dieci miliardi, in ragione di lire due miliardi all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano, Ristori, Fantuzzi, Fabbri e Grammatico hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” In esecuzione della presente legge, è autorizzata la iscrizione, negli stati di previsione della spesa, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire sei miliardi, in ragione di lire 200 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento

degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge;

b) due miliardi in ragione di lire 400 milioni all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, per la concessione del concorso dello Stato nella misura del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

c) lire dieci miliardi, in ragione di lire due miliardi all'anno per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 proposto dai senatori Grieco, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Pastore Raffaele ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nella lettera b), alle parole: « a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di sussidio in misura non superiore al », le altre: « di un sussidio di acquisto nella misura del ».

Il senatore Pastore Raffaele ha facoltà di svolgerlo.

PASTORE RAFFAELE. Ho presentato questo emendamento perchè la lettera b) dell'articolo 8 non è chiara. Vi si fa riferimento al-

l'articolo 43 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215. Ora, l'articolo 43 parla soltanto di miglioramento agrario. Ed allora il contributo del 10 per cento sulla spesa di acquisto su che cosa si darebbe? Per miglioramento agrario o come contributo per l'acquisto? Questo dobbiamo chiarire nella legge. Credo che l'interpretazione data dalla Commissione sia quella che il 10 per cento va come contributo di acquisto. Perciò è bene metterlo nella legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo perfettamente sul fatto che il 10 per cento deve essere dato per l'acquisto del terreno; e così recita l'emendamento proposto dal Governo, perchè il richiamo all'articolo 43 della legge del 1933 è semplicemente un richiamo di procedura nel senso che quel 10 per cento viene corrisposto seguendo la stessa procedura. Dopo cosa dice? Dice: « nella spesa di acquisto » e non vi può essere dubbio. Ecco perchè mi permetterei di insistere, con questo chiarimento, sul testo del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, mantiene il suo emendamento?

PASTORE RAFFAELE. Dopo questo chiarimento del Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Pastore Raffaele ha proposto, alla lettera d), di sostituire alle parole: « a norma della legge di bonifica », le altre: « a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Preferirei il testo del Governo perchè non c'è soltanto la legge del 1933, ma anche leggi successive.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, mantiene il suo emendamento?

PASTORE RAFFAELE. Dopo quanto ha detto l'onorevole Ministro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento interamente sostitutivo proposto dal Governo.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue:

a) lire sei miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86, ad incremento del fondo previsto con l'articolo 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'articolo 3 della presente legge ed all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni;

b) lire un miliardo in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di un sussidio in misura non superiore al 10 per cento nella spesa di acquisto dei terreni e della casa di abitazione alle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604;

c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, per la concessione del concorso dello Stato nella misura del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'articolo 4 della presente legge;

d) lire dieci miliardi, in ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'articolo 3 della presente legge ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di:

a) lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi all'anno per cinque anni, dall'esercizio finanziario 1954-55 al 1958-59, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 da servire per l'acquisto, la lottizzazione e rivendita dei terreni;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in ragione di un miliardo all'anno per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore

al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e dell'articolo 3 della presente legge.

La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli istituti di credito sopra indicati.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano, Ristori, Fantuzzi, Fabbri e Grammatico hanno presentato un emendamento sostitutivo di questo articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario* :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :

” Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di :

a) lire 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi all'anno per cinque anni, dall'esercizio finanziario 1954-55 al 1958-59, da destinarsi agli Enti di cui all'articolo successivo per gli scopi nello stesso stabiliti ;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in ragione di 1 miliardo all'anno per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

” La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministero del tesoro su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ” ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dai senatori Grieco ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia ora lettura dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

CARMAGNOLA, *Segretario* :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :

” Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di :

a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2.350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni ;

b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 in ragione di un miliardo all'anno, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della presente legge.

” La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministero del tesoro su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

” La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, è facoltata, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro del tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati ” ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Spezzano e Grieco hanno proposto un articolo 9-bis. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 9-bis.

A favore degli Enti di riforma fondiaria e, per i territori che non ricadono nei comprensori degli stessi, a favore dell'Opera nazionale combattenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad espropriare entro il 31 dicembre 1956, nei confronti di coloro che dai registri catastali o da quelli del conservatore delle ipoteche ne risultino proprietari o enfiteuti, i terreni soggetti ad obblighi di bonifica a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1744.

A tal fine, nella sede urbana del Comune, nella cui circoscrizione territoriale sono situati i terreni da espropriare, sarà depositato, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un piano esecutivo di espropriazione, per la durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui lo stesso sarà pubblicato per estratto nel *Foglio degli annunci legali* della Provincia.

Il piano di espropriazione dovrà contenere le descrizioni dei terreni e l'intestazione delle relative enfiteusi o proprietà, in base ai dati catastali o a quelli dei registri del conservatore

delle ipoteche, e l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, la quale, pari al valore definitivo accertato per i terreni espropriati ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti, nel termine suindicato, dall'Ente a favore del quale sarà pronunciata la espropriazione.

Contro il piano gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel termine di trenta giorni successivo a quello della pubblicazione, trascorso il quale l'espropriazione è pronunciata con decreto del Ministro per la agricoltura e le foreste, da pubblicarsi con le forme ordinarie e da notificarsi, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'espropriato ed all'Ente a favore del quale è pronunciata la espropriazione.

Tale decreto dovrà ordinare l'immediata occupazione dei terreni da parte dell'Ente a cui favore è pronunciata l'espropriazione, il quale vi provvede direttamente, previa redazione da parte dell'Ispettore provinciale agrario di verbale concernente lo stato di consistenza effettiva dei terreni.

Sull'importo dell'indennità di espropriazione saranno fatti valere i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, e lo svincolo della stessa sarà effettuato secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

I terreni espropriati, entro un anno dalla data della loro occupazione, dovranno essere assegnati secondo le norme delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9-bis proposto dai senatori Spezzano e Grieco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 10.

Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano, Ristori, Fabbri, Grammatico e Bosi, hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria e fa presente che durante la discussione in Commissione si chiese addirittura il 60 e il 70 per cento a favore del Mezzogiorno. E l'onorevole Sturzo, nel fare proposta del 50 per cento, è stato effettivamente modesto.

La Commissione chiede pertanto l'approvazione dell'articolo 10 nel testo del proponente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è anch'esso contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 10, proposto dai senatori Grieco, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 11.

All'onere di lire 5.600 milioni, relativo all'esercizio 1954-55, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. I senatori Grieco, Spezzano, Ristori ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo. Invito la Commissione ad esprimere su di esso il suo avviso.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 11 presentato dai senatori Grieco, Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” All'onere di lire 2 miliardi e 900 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dal-

l'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con il fondo speciale di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo » ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Carelli ha proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 11-bis.

Ai fini dell'applicazione delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina, la Cassa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, si avvale dell'opera dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. Trasformo il mio emendamento in ordine del giorno. Mi sono permesso di presentare questo emendamento in considerazione di quello che ha detto l'onorevole Ministro circa l'innovazione organizzativa periferica e i nuovi compiti che sono stati affidati agli Ispettori provinciali dell'agricoltura, e ritengo che la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina debba rivolgersi a quegli organi che sono maggiormente a contatto diretto degli agricoltori e dei piccoli agricoltori.

PRESIDENTE. Le faccio presente che il Regolamento prescrive che gli ordini del giorno siano presentati durante la discussione generale.

CARELLI. Vorrei sentire perlomeno il pensiero del Ministro a questo proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei dare le più ampie assicurazioni al senatore Carelli ma non vedo neppure io la forma attraverso la quale queste assicurazioni possono concretarsi. Se il senatore Carelli confida nella volontà del Governo dichiaro che mi atterrò a questo indirizzo.

CARELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Fantuzzi, Giustrini, Ristori, Mariani, Picchiotti, Papalia e Mancino hanno presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 11-bis.

L'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 113, è soppresso.

Tale emendamento è, però, assorbito dalle precedenti votazioni.

Si dia lettura dell'articolo 12.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le ragioni per le quali il Commissario generale del Governo del Territorio

di Trieste ha emesso in data 13 marzo un decreto con cui vieta la pubblica raccolta di firme iniziata dal Comitato provinciale di Trieste dei partigiani della pace per l'interdizione delle armi atomiche e termonucleari, e se non considera tale provvedimento essere in contrasto con le disposizioni del « *memorandum d'intesa* », specie nel punto che richiama la « dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », che garantisce ai cittadini del Territorio di Trieste la diffusione delle proprie idee e dei propri programmi politici (617).

PELLEGRINI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro delle finanze, per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio nel quale si sono venuti a trovare i contribuenti del comune di Quarto Flegreo, ai quali l'Ufficio tecnico erariale, procedendo alla verifica periodica dei terreni, applicava modificazioni non legittimate nè dagli estremi richiesti dalla legge, nè dallo stato di fatto dei fondi in parola, pervenendo ad un aumento dei redditi imponibili fuori di ogni realtà, con conseguenti carichi totali assolutamente sproporzionati alle possibilità contributive degli interessati.

La verifica di cui sopra pare sia stata fatta senza tener conto di quanto è tassativamente stabilito dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, per cui si è verificata un'iscrizione ai ruoli per carichi insopportabili e soprattutto non rispondenti ai cespiti. Inoltre avverso a quei contribuenti che reclamarono nei modi di legge, ai quali la Commissione censuaria apportò diminuzioni, l'Ufficio tecnico reclamò in seconda istanza, senza notificare agli interessati l'avvenuto ricorso, evidentemente nel tentativo di giustificare gli aggravii con le sperequazioni determinatesi tra coloro che, per ignoranza della prassi legale, non si fecero diligenti a reclamare e quelli ai quali la Commissione censuaria comunale apportò diminuzioni.

Il sottoscritto chiede in proposito all'onorevole Ministro se non ritenga opportuno, date le sperequazioni conseguenti a questa caotica procedura, che in linea provvisoria si appli-

chino i ruoli precedentemente in vigore e venga disposta poi un'ispezione con la totale revisione di quanto è stato eseguito dall'Ufficio tecnico erariale nell'agro di Quarto possibilmente estendendo alle vicine campagne di Pozzuoli, Marano e Giuliano, dove pure esistono seri inconvenienti, una verifica straordinaria, perchè si faccia quella giustizia tributaria che è nei voti di tutti, e si dia possibilità di vita soprattutto ai piccoli contribuenti, come è lodevole intendimento del Governo (1167).

ARTIACO.

Al Ministro delle finanze, per chiedere se non ritenga opportuno richiamare gli uffici dipendenti — in sede di applicazione dell'imposta complementare — alla disposizione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, mai modificata da successivi provvedimenti legislativi, in virtù della quale debbono detrarsi dal complesso dei redditi le imposte e tasse di ogni specie « compresa quella straordinaria sul patrimonio ». Il richiamo appare necessario in quanto risulta che la citata disposizione di legge non viene rispettata (1168).

FERRETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, per chiedere ancora, dopo la risposta data dal Ministro dell'industria alla interrogazione n. 1058, quale sia stato l'effettivo disavanzo della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche alla data del 31 dicembre 1954, poichè il sottoscritto nella propria interrogazione intendeva riferirsi solo alla situazione alla predetta specifica data, allo scopo poi di metterla in relazione alle notizie divulgate della stampa sullo « stato attuale nel bilancio della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche ».

Il sottoscritto chiede, altresì, se non sia il caso di esaminare la opportunità di estendere le funzioni della menzionata Cassa di conguaglio indistintamente per tutte le imprese elettriche, dato che il vigente sistema di parziali conguagli interni fra le maggiori aziende elettriche e fra alcune imprese municipalizzate, come risulta dal provvedimento del Comitato

interministeriale dei prezzi n. 348 del 20 gennaio 1953, non consente quell'automatico controllo sull'applicazione delle tariffe unificate, controllo non solo auspicato da più parti ma rilevatosi ormai indispensabile per la soluzione integrale del problema tariffario nell'industria elettrica ed anche per adeguare, se del caso, le tariffe stesse a tutte le esigenze dell'importante servizio elettrico nel Paese.

L'interrogante chiede, infine, che nel caso si dovesse malauguratamente prendere in una qualsiasi considerazione i desiderata di alcune categorie troppo interessate alla eliminazione della Cassa di conguaglio per sfuggire così ad una disciplina dei prezzi, sia portato il vitale problema all'esame dei due rami del Parlamento per una minuziosa valutazione dei riflessi che ne deriverebbero all'economia del Paese, così come fu fatto al momento che venne decisa la iniziale unificazione delle tariffe elettriche (1169).

ZAGAMI.

Ai Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'intenzione del Governo in ordine alla rivalutazione degli immobili di proprietà dell'Istituto nazionale assicurazioni insistentemente auspicata dagli interessati e dagli assicurati nonchè dalla pubblica opinione (1170).

BRASCHI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se rispondono al vero le notizie propalate di questi giorni, secondo le quali il Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Verona stia per essere soppresso o trasferito; Compartimento del quale più volte venne riconosciuta da questo Ministero la necessità di conservarlo a Verona per la particolare posizione geografica, per la importanza del nodo ferroviario e dei relativi impianti, per la vasta regione che con risparmio di spesa e con organicità serve, per la sempre maggiore importanza che la città di Verona, di 200 mila abitanti, sta assumendo con il suo continuo sviluppo agricolo ed industriale, con le note sue manifestazioni di carattere internazionale, con il potenziamento dei magazzini generali, tra i più moderni, at-

trezzati e vasti d'Europa, la creazione del mercato ortofrutticolo interregionale, il forte sviluppo della zona industriale, per la quale è in corso l'istituzione di una apposita sottostazione, mentre le competenti autorità locali e provinciali stanno risolvendo il problema della costruzione dei necessari fabbricati per gli uffici del Compartimento (1171).

DE BOSIO, TRABUCCHI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti si intende prendere per permettere agli stabilimenti « Kozmann » e « Jutificio triestino » di Trieste di riprendere la loro piena attività produttiva, e con ciò, oltre che salvare dalla disoccupazione diverse centinaia di lavoratori, contribuire a sanare la grave crisi economica che travaglia il Territorio di Trieste (1172).

PELLEGRINI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 25 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 (Doc. LXXXIV).

II. Progetto di bilancio interno del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (Doc. LXXV).

III. Esposizione finanziaria.

ALLE ORE 16,30.

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggiore spesa di costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione all'industria privata (188).

3. SPALLINO. — Uso delle armi da parte della Guardia di finanza in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza. - Abrogazione di disposizioni vigenti (72).

II. Discussione del disegno di legge:

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (171-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. 3° elenco di petizioni (Doc. XCI).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Costruzione di autostrade e strade (788-*Urgenza*).

2. Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (51).

3. Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane (800) (*Approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati*).

4. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale (432) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. CARON ed altri. — Istituzione di una Commissione italiana per la energia nucleare e conglobamento in essa del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (464).

6. Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia (322).

7. ROVEDA ed altri. — Riorganizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche del-

l'I.R.I., del F.I.M. e del Demanio (238-*Urgenza*).

8. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerali di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

9. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

10. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*).

11. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

12. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

13. SALARI. — Modifica dell'articolo 582 del Codice penale, concernente la lesione personale (606).

14. SALARI. — Modifiche all'articolo 151 del Codice civile, sulle cause di separazione personale (607).

15. SALARI. — Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale, concernenti delitti contro il matrimonio (608).

16. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

V. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti.